

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015

Relazioni illustrative

Titolo I

Risultati differenziali e gestioni previdenziali

Art. 1 Risultati differenziali del bilancio dello Stato

La disposizione rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per il triennio 2015-2017. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2 Gestioni previdenziali

L'articolo 2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per l'anno 2015.

Titolo II

Misure per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze

Capo I

Misure per la crescita

Art. 3 Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola

La norma intende garantire un investimento di risorse sulla scuola che deve costituire la leva per lo sviluppo e la crescita del Paese.

In questo modo si vuole rafforzare l'offerta formativa e la continuità didattica, e valorizzare i docenti e l'autonomia scolastica. Le risorse stanziare sono quelle previste per procedere prioritariamente ad un piano assunzionale per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) al fine di poter finalmente realizzare l'organico funzionale e dotare le scuole, ovvero le reti di scuole, del numero di docenti necessari sia allo svolgimento dell'attività didattica sia al potenziamento dell'offerta formativa a sostegno di attività aggiuntive e di progetti complementari, di cui i giovani hanno bisogno per essere formati e allenati a crescere nel mondo di oggi.

Il piano assunzionale consentirà, inoltre, di ridurre il numero di supplenze annuali e questo garantirà la continuità didattica e contribuirà a costituire un contingente stabile di docenti a disposizione delle scuole. Ciò in linea con quanto richiesto anche a livello europeo (a seguito della procedura d'infrazione sul lavoro a tempo determinato) in merito alla necessità di evitare un ricorso abusivo e reiterato dello strumento dei contratti a termine, ristabilendo il principio costituzionale dell'accesso all'insegnamento esclusivamente attraverso concorso pubblico.

Le risorse stanziare saranno utilizzate, altresì, per varie attività di potenziamento del settore scolastico, con riferimento ad esempio all'alternanza scuola-lavoro e alla diffusione della connettività wireless nelle scuole.

Art. 4 Stabilizzazione bonus 80 euro

L'articolo in esame introduce il comma 1-ter nell'ambito dell'articolo 13 del TUIR al fine di prevedere "a regime" dal periodo d'imposta 2015 l'attribuzione di un credito (*bonus*), che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Contestualmente, è dettata, al di fuori del testo unico, la disciplina dell'attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta.

Con l'inserimento del comma 1-ter è previsto, in particolare, che il credito compete in misura pari:

- all'importo fisso di 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- all'importo di 960 euro che decresce linearmente in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Tale credito compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno.

Con il comma 2 del presente articolo è dettata la disciplina operativa del riconoscimento del credito previsto dall'articolo 13, comma 1-ter, del TUIR. In particolare, il credito eventualmente spettante è attribuito automaticamente dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sugli emolumenti erogati in ciascun periodo di paga.

In tal modo, i sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, riconoscono il credito spettante sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

I predetti sostituiti sono tenuti, altresì, a indicare l'importo del credito riconosciuto nel CUD.

Art. 5 Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP

Il comma 1 della disposizione in esame inserisce il nuovo comma 4-octies all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta. In particolare, la norma consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis1 e 4-quater del medesimo articolo 11.

In sostanza, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, se la sommatoria delle citate deduzioni – analitiche o forfetarie – vigenti e previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

Resta fermo che nel calcolo delle deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse quelle di cui ai commi 4-bis.2 e 4-septies.

La disposizione inserita al comma 2 ripristina, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, le misure delle aliquote IRAP, di cui agli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In sostanza, non trovano applicazione le aliquote previste dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Al contempo, il successivo comma 3 tiene conto del fatto che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i contribuenti possano aver versato l'acconto IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, avvalendosi delle aliquote indicate nel previgente comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 66 del 2014. A tal proposito, vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata norma; conseguentemente, in sede di versamento del saldo relativo al suddetto periodo d'imposta, avverrà il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP (per il 2014) calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote rispetto a quelle previste dagli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 6 T.F.R. in busta paga

Il **comma 1** è diretto a prevedere, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 2120 del codice civile. La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il **comma 2** prevede che la parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (c.d. "80 euro").

Il **comma 3** prevede l'applicazione, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5, il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 252 del 2005 per le imprese che versino il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS. Le medesime misure compensative vengono riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.

Il **comma 4** prevede, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5, che non si applichino le misure compensative previste al comma 3 con esclusione di quella di cui all'articolo 10, comma 2 dell'art. 10 del d.lgs. n. 252 del 2005. Inoltre, per i medesimi datori di lavoro, si prevede l'obbligo di versare al fondo di cui al successivo comma 7 un contributo pari allo 0,2 per cento della retribuzione, in proporzione alle quote di TFR destinate a parte integrativa della retribuzione.

Il **comma 5** prevede, per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota che i lavoratori intendono percepire in busta paga, la possibilità di accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza, nonché dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1983).

Il **comma 6** contiene le disposizioni relative al procedimento da attivare da parte dei datori di lavoro che intendono accedere ai finanziamenti di cui al comma 5. A tal fine, l'INPS rilascia ai datori di lavoro che richiedono l'accesso al finanziamento una certificazione del trattamento di fine rapporto maturato da ciascun lavoratore, sulla cui base i datori di lavoro richiedono il finanziamento a una delle banche o intermediari finanziari aderenti all'apposito accordo-quadro. Ai relativi finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR di cui all'art. 2120 del codice civile (1,5 per cento annuo in aggiunta al 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente).

Il **comma 7** prevede l'istituzione presso l'INPS di un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed alimentato dal gettito del contributo dello 0,2 per cento di cui al precedente comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Il **comma 8** prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni relative al regime sperimentale, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza, siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 9** prevede che ai maggiori compiti previsti dall'insieme delle disposizioni in esame l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

La disposizione in esame ridefinisce il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, modificandone, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta *extra muros*.

I **commi 1-3** riconoscono, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati nel periodo decorrente dalla costituzione delle stesse. In ogni caso, il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 7,5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila in ciascuno dei periodi d'imposta.

I **commi 4 e 5** elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali.

Il **comma 6** elenca le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta, tra le quali vi sono: a) quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 5, in possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in una delle discipline di ambito tecnico o scientifico di cui all'allegato 1 alla presente legge; b) le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA; c) i costi della ricerca sostenuti a seguito di contratti stipulati con le università e/o gli enti di ricerca ed organismi equiparati, nonché con altre imprese comprese le start-up innovative; d) quelle relative alle competenze tecniche e le privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale acquisite o ottenute in licenza da fonti esterne.

Il **comma 7** prevede che per le spese di cui alla lettera c) del comma 6, vale a dire, per quelle per i costi della ricerca *extra muros*, il credito d'imposta spetta in misura maggiore, pari al 50 per cento delle medesime.

I **commi 8 e 9** dispongono che il credito d'imposta in questione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale il beneficio è maturato, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 e che allo stesso non si applicano i limiti annuali di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il **comma 10** dispone, qualora venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate dell'importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Il **comma 11** dispone che i controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale, da allegare al bilancio. A tale scopo, anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono comunque tenute ad avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, ma è loro consentito di poter considerare le spese all'uopo sostenute, entro il limite massimo di euro 5 mila, tra quelle ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esentate dagli obblighi del presente comma.

Il **comma 12** stabilisce che nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Il **comma 13** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

Art. 8 Ecobonus e ristrutturazione

L'articolo in esame apporta modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni per le spese sostenute, rispettivamente, per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare:

- con la modifica all'articolo 14 del citato decreto legge si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 65 per cento anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile;
- con la modifica all'articolo 16 del medesimo decreto legge, si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 50 per cento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 16.

Art. 9 Regime fiscale agevolato per autonomi (cd. de minimis)

Art. 10 Misure per l'efficienza del sistema giudiziario

La disposizione istituisce, presso il Ministero della giustizia, un fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario ed il potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico.

Capo II

Misure per l'occupazione e la famiglia e il sociale

Art. 11 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive

La disposizione è finalizzata a costituire un Fondo che consenta di estendere l'ambito di operatività degli strumenti di tutela del reddito, in costanza di rapporto di lavoro ed in caso di disoccupazione involontaria, a favore di settori e lavoratori che attualmente non ne fruiscono. Questo anche in prospettiva dell'attuazione della legge di delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede, oltre alla revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, la revisione dell'ambito di applicazione e di funzionamento dei contratti di solidarietà, l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 12 Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la norma in esame dispone l'esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di un importo di esonero pari a 6.200 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015.

Art. 13 Misure a favore della famiglia

La disposizione istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da destinare al finanziamento di interventi a favore delle famiglie, anche attraverso misure di carattere fiscale.

Art. 14 Contrasto della ludopatia

La norma in esame è volta a finalizzare, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Sistema sanitario nazionale, un importo pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

Art. 15 Erogazioni liberali alle ONLUS

La disposizione è finalizzata ad incrementare, portandolo a 30.000 euro annui, il limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in relazione alle quali, secondo quanto previsto dal TUIR, spetta la detrazione, ai fini IRPEF; nonché la deduzione, ai fini IRES, nei limiti del 2 per cento del reddito d'impresa.

Con tale intervento il suddetto limite viene portato allo stesso livello di quello previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro previsto dal DL 149/2013.

Capo III

Misure per il finanziamento di altre esigenze

Art. 16 Cofinanziamento e cessioni frequenze

La norma disciplina le procedure di assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, cd. Banda L.

In particolare, viene determinata la tempistica per gli adempimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fissando quale termine finale per l'adozione del regolamento di gara il 15 marzo 2015, nonché il termine iniziale per le procedure selettive da parte del Ministero dello sviluppo economico, per le cui attività - dovendosi procedere ad una gara con rilanci economici - non può essere previsto un termine finale. La disposizione normativa prevede altresì il termine per la liberazione delle frequenze oggetto di gara da parte degli attuali occupanti della banda L, in tempo utile per l'aggiudicazione.

Art. 17 Politiche invariate

La norma di cui al **comma 1** autorizza la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; dispone inoltre che al relativo riparto si provveda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; il **comma 2** destina infine, al fine di favorire la competitività e razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al venti per cento delle risorse di cui sopra alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

Al **comma 3**, si prevede una autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro annui dal 2016 al 2024 per la realizzazione e il completamento di interventi sui sistemi metropolitani, demandando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione degli interventi prioritari da finanziare, le risorse ad essi destinate con relativa ripartizione per annualità, le modalità e le condizioni di monitoraggio, nonché le condizioni di revoca del finanziamento, anche in relazione alla verifica del rispetto del cronoprogramma dei lavori. Le risorse eventualmente revocate confluiscono nel "Fondo infrastrutture ferroviarie e

stradali", di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111 del 2011.

Il **comma 4** prevede una autorizzazione di spesa di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017- 2019, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali. Le risorse sono ripartite con delibera CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014.

Al **comma 5** viene altresì stabilito che le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente con riferimento alle seguenti finalità: sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Parimenti, la norma precisa che le correlate disposizioni attuative si applichino anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e che i termini ivi stabiliti siano conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario; stabilisce inoltre che le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille a decorrere dall'anno 2015 siano quantificate nell'importo di euro 500 milioni; specifica, infine, che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Inoltre, al **comma 6** si autorizza la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Il **comma 7** autorizza un contributo di euro 140.000.000 a decorrere dall'anno 2017 per la prosecuzione degli interventi concernenti ai settori della manutenzione idraulica e forestale.

Il **comma 8**, inoltre, incrementa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 la dotazione del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. finalizzata allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Il **comma 10**, inoltre, incrementa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali; stabilisce poi che nell'ambito delle risorse del Fondo, specificamente nella dotazione definita al comma precedente, è individuata in sede di riparto alle regioni, mediante intesa in Conferenza Unificata, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Viene poi incrementata, al **comma 11**, di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2015 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, incluse le misure a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

La norma di cui al **comma 12** autorizza la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per le finalità relative alla distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

Il **comma 13** incrementa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015 il fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, con la finalità di implementare la quota premiale volta a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali ed il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

La norma di cui al **comma 14** autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la finalità della prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria;

nell'ambito del tetto massimo di cui sopra autorizza inoltre, nel limite di un milione di euro, la spesa per le finalità concernenti la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Il **comma 15** incrementa di 850 milioni di euro per l'anno 2015 e di 850 milioni di euro per l'anno 2016 il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Il **comma 16** incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, con la finalità di assicurare l'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Il **comma 17** sopprime inoltre, con la finalità di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il Fondo istituito per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, trasferendone le risorse, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno; si incrementa, inoltre, tale fondo di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Il **comma 18** dispone che, ferma restando la disciplina delineata dalle norme in materia di istruttoria della domanda di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedano, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Il **comma 19** stabilisce che le disponibilità finanziarie rivenienti dalla eventuale cessione e valorizzazione di immobilizzazioni nell'ambito del processo di razionalizzazione e di riassetto industriale del gruppo F.S., vengano destinate ad incrementare gli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale di RFI S.p.A.; precisa infine che, previa direttiva dell'azionista di riferimento, la società RFI predisponga il piano delle opere da finanziare con le risorse prodotte dalle iniziative sopra descritte e il cronoprogramma dei relativi lavori.

Il **comma 20** prevede un contributo in favore delle Regioni per il rimborso degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione degli indennizzi, erogati ai sensi del DPCM. 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, ivi inclusi gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo, come sancito dalla sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo del 3 settembre 2013. Il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato – Regioni.

Il **comma 21** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

Il **comma 22** incrementa l'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Infine, il **comma 23** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le esigenze connesse all'avvalimento, da parte dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

Contratti di programma

Art. 18 Superamento clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 430, legge 27 dicembre 2013, n. 147

La disposizione interviene con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà essere adottato entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, finalizzato a disporre le variazioni delle aliquote di imposta e le riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti per assicurare determinate maggiori entrate. In particolare, la norma prevede la riduzione degli importi delle predette maggiori entrate.

Titolo III

Misure di razionalizzazione e riduzione di spesa

Capo I

Stato

Sezione I

Misure trasversali

Art. 19 Imprese

La disposizione di cui al **comma 1** prevede la riduzione degli importi delle autorizzazioni di spesa con riguardo ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, stabilendo che le erogazioni alle imprese correlate alla autorizzazioni di cui sopra spettino nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni in parola.

Si prevede, al **comma 2**, che agli oneri sostenuti dallo Stato per garantire i servizi di navigazione aerea si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV S.p.A. per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile.

Il **comma 3** sopprime la disposizione che prevede, per l'anno 2015, una dotazione di 45 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali per l'acquisto di veicoli; esclude inoltre per il 2015 la rideterminazione della ripartizione delle risorse relative all'erogazione dei predetti contributi.

La disposizione di cui al **comma 4**, infine, rinvia la determinazione delle quote percentuali di fruizione dei crediti di imposta previsti a normativa vigente ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge.

Art. 20 Razionalizzazione Enti

La disposizione prevede la riduzione, a decorrere dal 2015, dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti ed agli organismi, anche in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, in misura pari al 3 per cento su base annua della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010. Nel caso di impossibilità o per quegli enti ed organismi che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, gli stessi adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti. Le somme derivanti dalla riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali

Art. 21 Pubblico Impiego

L'intervento di cui al **comma 1** comporta la proroga anche per l'anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

La disposizione di cui al **comma 2** estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Il **comma 3** concerne la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Quest'ultima misura è volta a stabilire, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013), che anche per l'anno 2015 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'art. 24 della legge n.448/1998 e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale.

La promozione alla vigilia, attribuita al personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare ai sensi delle disposizioni oggetto di abrogazione, ai sensi del **comma 4**, e delle conseguenti norme di rinvio, prevede che il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età, con effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita. Il predetto beneficio economico è altresì riconosciuto ai Dirigenti superiori dei Corpi di polizia ad ordinamento civile che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità nella qualifica.

Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell'omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d'Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l'attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto il personale in questione al momento dell'accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente.

L'intervento di cui al **comma 5** prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. L'istituto giuridico dell'ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Per la stima dei risparmi è stato considerato un organico complessivo di circa 300.000 unità, un tasso di cessazione del 2,5% annuo ed un beneficio medio pro capite lordo dipendente di circa 4.000,00 euro (conteggiato in base alla norma vigente - 70 per cento). Per valutare i risparmi lordi occorre tener conto che l'indennità di ausiliaria sconta gli oneri riflessi alla stregua di un trattamento di servizio, che il personale permane in tale posizione per 5 anni e che il beneficio del primo e dell'ultimo anno è ridotto alla metà.

L'articolo 1803 del decreto legislativo n. 66/2010, nel recepire norme già previste dall'ordinamento, prevede degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale.

Analogamente, l'articolo 1804 dello stesso decreto legislativo n. 66/2010 prevede degli incentivi anche a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.

L'intervento, al **comma 6**, si propone di ridurre alla metà gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme - circa 13.000,00 euro lordo dipendente a biennio per i circa 3.000 piloti e 8.000,00 euro lordo dipendente a biennio per circa 1.600 controllori del traffico aereo. Inoltre, con il **comma 7**, si prevede l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età (risparmi quantificabili a consuntivo).

La norma di cui al **comma 8**, avente finalità di carattere equitativo, prevede che il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 trova applicazione a tutto il personale assegnato presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, inclusi i Responsabili dei predetti Uffici, anche se proveniente da amministrazioni, organismi o enti non soggetti all'applicazione del predetto limite. In tal modo si evita anche che possano verificarsi situazioni in cui a talune figure provenienti da organismi non soggetti al limite retributivo possano essere attribuiti trattamenti retributivi superiori al quelli percepiti dalla figura di vertice.

Il **comma 9**, al primo periodo, intende chiarire che i trattamenti accessori di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n.362 non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche. Viene inoltre stabilito, al secondo periodo, che i predetti trattamenti competono unicamente al personale in servizio presso il Ministero della salute, l'AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza e non possono essere corrisposti al personale in servizio presso strutture diverse da quelle sopra citate, quali l'Ufficio Centrale del Bilancio, struttura del MEF presso il predetto Dicastero. In tal modo si evita un'ingiustificata attribuzione di un duplice trattamento accessorio, uno da parte dell'amministrazione di appartenenza e l'altro da parte del Ministero della salute.

La disposizione di cui al **comma 10** riduce, per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa relativa al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Si dispone, altresì, al **comma 11**, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa citata, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014.

Il **comma 12** dispone per l'anno 2015, il rinvio delle assunzioni di personale relativo ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo talune eccezioni (fra cui quelle relative agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e al personale dei gruppi sportivi).

Infine, i **commi 13, 14 e 15** provvedono alla revisione degli Accordi nazionali quadro di amministrazione. In particolare - al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia e nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (blocco rinnovi contrattuali) - si dispone, l'avvio, in deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del DPR n. 164 del 2002, delle procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste. Il richiamato articolo 30 del DPR n. 164 del 2002 prevede che "per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi".

Si prevede altresì che, in sede di revisione degli Accordi nazionali quadro, si deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare:

- a) dal mancato adeguamento degli accordi sindacali in relazione al blocco dei rinnovi contrattuali a partire dal 2009, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010;
- b) dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

Si prevede, altresì, che l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, sia disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.

Infine, con i **commi 16 e seguenti**, si interviene sulle disposizioni vigenti in materia di prerogative sindacali per i sindacati del personale dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La norma ridetermina la composizione del sistema di rappresentanza riducendola del 50% rispetto a quella vigente, per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (COCER, COIR e COBAR).

La disposizione finale, invece, è diretta a limitare la spesa sostenuta per le predette rappresentanze al 50% di quella sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

Misure per la valorizzazione immobiliare e mobiliare

Art. 22 Valorizzazione patrimonio immobiliare

L'articolo in esame è finalizzato al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori.

A tal fine, con il comma 1 si introduce nell'ordinamento uno strumento di vendita del patrimonio immobiliare pubblico ulteriore e alternativo alla trattativa privata, ossia una procedura ristretta, cui siano invitati a partecipare e a presentare offerte soltanto alcuni soggetti qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche da stabilire con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione. Inoltre, si prevede che nell'ambito della procedura in commento, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del Demanio può avvalersi della consulenza di società di provata esperienza e capacità operativa selezionate con procedura competitiva. Con la disposizione in esame si introducono, quindi, poteri amministrativi volti a stimolare proposte d'acquisto da parte di investitori qualificati, sulla base di una presentazione dei beni offerti, corredata dalle informazioni richieste dalle prassi di mercato. La possibilità di creare in tal modo forme di concorrenza (non attivabili nel caso della trattativa diretta) comporterà quasi certamente un aumento degli introiti ricavabili e un ampliamento delle effettive potenzialità di vendita.

Con il comma 2, inoltre, si apportano alcune modifiche alle disposizioni di cui dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine rendere più efficace il processo di razionalizzazione degli spazi - introdotto con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - nella prospettiva della loro liberazione e conseguente valorizzazione e cessione.

In particolare, con riferimento alla lettera a):

- la modifica di cui al punto 1), è volta, da un lato, ad ampliare i contenuti dei piani di razionalizzazione nazionali, ricomprendendovi anche la stima dei costi per la loro concreta attuazione e, dall'altro, ad estendere l'oggetto della verifica condotta dall'Agenzia del Demanio, non più limitata alla compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi previsti dalla normativa, ma estesa anche alla compatibilità dei medesimi con le risorse finanziarie stanziare negli appositi capitoli di spesa dell'Agenzia;
- la modifica di cui al punto 2), è volta ad integrare l'oggetto della comunicazione dell'Agenzia del Demanio a seguito della presentazione dei piani da parte delle Amministrazioni, ricomprendendovi anche la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie; inoltre, la medesima proposta introduce la previsione della sospensione dell'attuazione dei piani di razionalizzazione nel caso di assenza di specifiche risorse finanziarie;
- la modifica di cui al punto 3), è volta, da un lato, a specificare il senso dell'espressione "verifica positiva", chiarendo che l'oggetto della verifica concerne sia la disponibilità di risorse finanziarie, sia la compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dalla disposizione e, dall'altro, a precisare che la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi alle locazioni passive, per effetto dei risparmi individuati nel piano di razionalizzazione, decorre soltanto a partire dalla completa attuazione del piano medesimo.

Infine, con riferimento alla lettera b) del medesimo comma 2- che inserisce il comma 222-quater.1 all'art. 2 della legge n. 191/2009 - si intendono superare le criticità determinate dall'assenza di risorse finanziarie necessarie a rendere idonei, adeguati e funzionali gli immobili statali, che, di fatto, ha pregiudicato la piena attuazione delle previsioni introdotte in materia di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa per locazioni passive. A tale scopo viene istituito un apposito Fondo rotativo, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro che, successivamente, a regime, verrà alimentato da una quota pari al 10 per dei proventi derivanti dalle attività di dismissione e valorizzazione degli immobili di proprietà dello Stato e da una quota pari al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive.

Art. 23 Valorizzazione patrimonio mobiliare

Sezione III

Misure di settore - Ministeri

Art. 24 Dotazioni di bilancio dei Ministeri

La disposizione prevede una riduzione delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, a decorrere dall'anno 2015.

Art. 25 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 1. La disposizione riduce, a decorrere dal 2015, le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Commi 2 e 3.

Commi 4, 5 e 6. La disposizione prevede la riduzione delle spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, dei T.A.R. e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Si dispone inoltre che l'espletamento di ogni funzione connessa, in particolare, alla carica di Consigliere o Presidente del CNEL non può comportare oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente vengono apportate modifiche alle norme vigenti sul CNEL, procedendosi all'abrogazione delle norme di riferimento, nonché di ogni regolamento ad esse connesso.

Comma 7. La disposizione prevede, a decorrere dal 2015, la riduzione delle risorse destinate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 26 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 1. Abroga l'autorizzazione di spesa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzata ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo. In particolare, la norma che viene abrogata con la presente disposizione autorizzava il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ad aumentare la dotazione organica, in parziale deroga ai vincoli di cui al DL n. 95/2012, e ad assumere progressivamente 250 ispettori del lavoro (Area III). Detta deroga era giustificata con l'interesse pubblico volto a contrastare le violazioni in materia di lavoro irregolare e di salute e sicurezza sul lavoro. Benché la disposizione originaria fosse sorretta da tale interesse, nell'ottica di sopravvenute esigenze di contenimento della spesa pubblica, la stessa viene abrogata per conseguire ulteriori risparmi.

Comma 2. La legge n. 323 del 24 ottobre 2000 "Riordino del settore termale" ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell'invalidità pensionabile. Nella normativa vigente e sulla base di una copertura di base assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche INPS e INAIL garantiscono la copertura termale dei propri assicurati. Le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell'INPS. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 e ribadito all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e l'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene i livelli essenziali di assistenza. La presente proposta elimina gli oneri finanziari degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

Commi 3-6. La finalità della disposizione è quella di ricondurre ad uniformità il pagamento di tutti i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto a seguito della soppressione dell'INPDAP ed ENPALS che attualmente vengono erogate con scadenze mensili, ma in giorni diversi, ciò consentirà di ottenere significativi risparmi attraverso la razionalizzazione e l'unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e Banche. Le sanzioni, attualmente scattano in relazione agli obblighi finalizzati al controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge, per cui è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: da un lato l'I.N.P.S. comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e, dall'altro, l'Ufficio anagrafe del Comune

provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte (articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903). L'articolo 20, comma 12 della legge 6 agosto 2008 n. 133 ha disposto, peraltro, per i Comuni l'obbligo della trasmissione telematica delle variazioni di stato civile e dei decessi entro due giorni dalla data di evento attraverso modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile predisposte dall'Istituto medesimo con la previsione sanzionatoria in caso di ritardo nella trasmissione, a carico del responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, a titolo di danno erariale. Malgrado l'impianto normativo, persistono criticità operative cui si intende fare fronte con la presente proposta la quale, senza mettere in discussione l'impianto normativo vigente e le competenze degli enti per quanto attiene variazioni anagrafiche estende l'obbligo di comunicazione dei decessi ai medici necroscopi, nel quadro di competenze e modalità di colloquio telematico acquisite nell'ambito delle certificazioni di malattia *on line*. La disciplina del recupero di somme indebitamente corrisposte per trattamenti pensionistici dopo il decesso del pensionato è diversamente modulata in relazione al tipo di pagamento nonché all'eventuale delega rilasciata a soggetto non avente diritto. L'Istituto cura i rapporti con gli istituti bancari e postali per tutelare l'esigenza di provvedere con immediatezza alla sospensione dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato per la conseguente attivazione degli interventi di recupero. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 2033 c.c. di ogni spostamento patrimoniale non sorretto da giusta causa, con conseguente obbligo di restituzione a carico di chi abbia percepito un indebito pagamento, è tuttavia sempre più urgente la necessità di bloccare o vincolare l'utilizzo di somme derivanti dall'erogazione di trattamenti pensionistici indebiti affinché, con la celerità del caso e una volta accertato l'indebito si prevenga il formarsi di una serie di pagamenti suscettibili di ripetizione e di eventuali azioni giudiziarie. In considerazione delle difficoltà procedurali nonché dei profili di dubbia responsabilità delle disposizioni autorizzative il pagamento da parte del funzionario dell'ente pagatore, la presente proposta intende semplificare il flusso procedurale finalizzato al buon fine delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite da parte di terzi, nell'ambito dell'intermediazione bancaria o di altro soggetto incaricato del pagamento, fatte salve le ulteriori iniziative giudiziarie. Si prevede, in particolare, che l'Istituto corrisponda con riserva di eventuale azione di ripetizione i ratei successivi alla morte dell'avente diritto. Inoltre, gli istituti di credito non hanno la disponibilità delle relative somme transitate nei conti del beneficiario così individuato. Viene specificato che, in ogni eventualità di impossibile restituzione delle somme da parte dell'istituto bancario o postale debba attivarsi un meccanismo di traslazione del relativo obbligo in capo al terzo destinatario delle somme richieste. Si prevede infine il riversamento da parte dell'INPS dei risparmi conseguiti attraverso l'attuazione delle presenti disposizioni al bilancio dello Stato.

Comma 7. La disposizione prevede che l'INPS, per l'esercizio 2014, riversa, nell'anno 2015, al bilancio dello Stato una quota parte delle entrate relative agli interessi attivi derivanti dalla concessione dei mutui e prestiti agli iscritti alla gestione.

Comma 8: L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'istituto, con esclusione di quelle predeterminate per legge.

Comma 9. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riversa al bilancio dello Stato gli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione delle spese.

Comma 10. La disposizione prevede la riduzione degli stanziamenti previsti per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. I risparmi ottenuti affluiscono al bilancio dello Stato. Riduce, poi, la misura di determinazione degli stanziamenti e l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati.

Comma 11. La disposizione prevede la riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Art. 28 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi de del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comma 1. Prevede la riduzione di contributi a organismi internazionali, ponendo di stabilire un obiettivo inderogabile di riduzione della spesa per tali contributi con il divieto di attingere al fondo per le spese obbligatorie in caso di eventuale incapienza dei relativi capitoli.

Comma 2. La modifica normativa riforma il trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero, intervenendo, tra l'altro, in materia di rimborso delle spese di trasloco ed abolizione dell'assegno. In particolare riduce del 20 per cento l'indennità base prevista per il personale in servizio all'estero; esclude il personale di ruolo dalla corresponsione del canone per l'uso dell'alloggio in immobili demaniali e fissa la misura del canone con riferimento alla sola retribuzione mensile; prevede che il servizio prestato nelle residenze disagiate sia computato ai fini del trattamento di quiescenza su domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa; prevede una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero per le spese di abitazione.

Comma 3. Prevede la riduzione degli stanziamenti per indennità di servizio all'estero personale docente.

Art. 27 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi de del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comma 1. Prevede la riduzione di contributi a organismi internazionali, ponendo di stabilire un obiettivo inderogabile di riduzione della spesa per tali contributi con il divieto di attingere al fondo per le spese obbligatorie in caso di eventuale incapacienza dei relativi capitoli.

Comma 2. La modifica normativa riforma il trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero, intervenendo, tra l'altro, in materia di rimborso delle spese di trasloco ed abolizione dell'assegno. In particolare riduce del 20 per cento l'indennità base prevista per il personale in servizio all'estero; esclude il personale di ruolo dalla corresponsione del canone per l'uso dell'alloggio in immobili demaniali e fissa la misura del canone con riferimento alla sola retribuzione mensile; prevede che il servizio prestato nelle residenze disagiate sia computato ai fini del trattamento di quiescenza su domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa; prevede una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero per le spese di abitazione.

Comma 3. Prevede la riduzione degli stanziamenti per indennità di servizio all'estero personale docente.

Art. 28 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Commi 1. Si prevede che gli esami di Stato abbiano una commissione formata da soli membri interni ed un Presidente esterno, che assumerà funzioni di coordinamento della Commissione e di garanzia. L'attuale disciplina prevede che le commissioni degli esami di Stato per ogni classe siano composte da un Presidente esterno e non più di 6 commissari dei quali il 50% esterni e il 50% interni, tra i docenti della medesima classe. Il nuovo modello intende valorizzare la conoscenza che i docenti di ciascuna classe hanno dei propri alunni, in un'ottica coerente con il sistema di valutazione e di responsabilizzazione delle scuole e degli stessi docenti. Si stabilisce inoltre il criterio dell'onnicomprendività dei compensi per i presidenti delle commissioni d'esame. La norma di chiusura sancisce che dall'attuazione delle predette disposizioni devono derivare risparmi pari a 147 milioni a decorrere dal 2015.

Comma 2. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, riduce lo stanziamento per il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma. La Scuola di Parma è stata attivata in via sperimentale con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004, che ha recepito le istanze espresse dall'EFSA di costituire e organizzare una Scuola secondo il modello delle Scuole Europee. Nel 2006 il Consiglio Superiore delle Scuole Europee, visto il risultato positivo dell'audit, ha riconosciuto la Scuola per l'Europa di Parma come scuola di tipo 2 associata al sistema delle Scuole Europee con apposita convenzione stipulata con il Governo Italiano. La norma intende ora, nel rispetto degli obblighi europei, razionalizzare i finanziamenti per il funzionamento, senza tuttavia toccare la parte di finanziamento destinata al personale.

Comma 3. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede riduzione degli stanziamenti destinati alle misure nazionali in materia di istruzione (autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997).

Comma 4. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la definitiva acquisizione all'erario di tutte le somme giacenti presso le contabilità delle Istituzioni scolastiche ed educative per progetti nazionali non utilizzate dalle stesse.

Comma 5. La norma modifica l'articolo 307 del Testo Unico sulla Scuola, che attualmente prevede la presenza, nel numero di uno per provincia, di un docente che coordina i progetti di avviamento della pratica sportiva nelle scuole. A tali docenti di educazione fisica è consentito l'esonero dall'insegnamento. La novella, a decorrere dal 1° settembre 2015, individua un solo docente di educazione fisica per regione, impegnato nel coordinamento dei progetti regionali e nazionali per l'avviamento alla pratica sportiva, e, di conseguenza, riduce il numero di esoneri dall'insegnamento.

Comma 6. La norma, in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, abroga, a decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prevede gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico. Con la messa a regime dell'organico funzionale che si intende attuare e, quindi, con una maggiore disponibilità di docenti nelle scuole, che potrebbero svolgere funzioni più ampie e anche di ausilio al dirigente scolastico, ai fini di un più ampio progetto di miglioramento delle scuole stesse, non ci sarebbe più necessità di esoneri o semiesoneri per il personale che collabora con il dirigente scolastico.

Commi 7. La norma, al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica, modifica, a decorrere dal 1° settembre 2015, il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che il personale appartenente al comparto scuola non possa più essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso tutte le amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, ovvero presso enti o associazioni e fondazioni.

Commi 8-9. Sempre in considerazione dell'attuazione dell'organico in posizione funzionale, i commi in questione prevedono la razionalizzazione, dal 1° settembre 2015, delle supplenze brevi, di cui all'articolo 7, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, affidate al personale docente, assistente, tecnico e ausiliario delle scuole. E' previsto, a tal proposito, che il dirigente scolastico non possa procedere a conferire supplenze brevi al personale assistente amministrativo e tecnico delle scuole, anche in considerazione di un più ampio processo di razionalizzazione e digitalizzazione che interesserà le scuole. L'unica eccezione è prevista per le scuole più piccole il cui organico di diritto (per gli assistenti amministrativi) preveda meno di 3 posti. Quanto invece al personale collaboratore scolastico, la norma prevede che il dirigente non assegni le supplenze brevi per i primi 7 giorni. In quest'ultimo caso, alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale già in servizio di ore eccedenti retribuite a carico del MOF, che potrà essere prioritariamente destinato, da parte delle scuole, a tale ultima finalità.

Con riferimento al personale docente, il comma 9 prevede il divieto per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza a decorrere dal 1° settembre 2015. Anche questa misura dovrebbe coincidere con la messa a regime dell'organico in posizione funzionale, che contribuirebbe a coprire proprio le supplenze brevi, in considerazione di un aumento dei docenti a disposizione di ciascuna scuola.

Commi 10. La norma prevede una complessiva ridefinizione dell'organico ATA, attraverso una riduzione del numero dei posti in organico di diritto. Tale operazione si rende possibile nell'ottica di un complessivo processo di digitalizzazione e di incremento dell'efficienza dei processi che possa contribuire a sgravare l'attività del personale ATA. A tal fine la norma stanziava infatti 10 milioni da reinvestire proprio nella suddetta attività di digitalizzazione.

Comma 11. La norma riduce lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) le risorse per gli accertamenti medico-legali. Ciò in considerazione dell'andamento rilevato per le assenze del personale e gli accertamenti conseguentemente disposti.

Comma 12. La norma abroga la disposizione che prevede un'autorizzazione di spesa per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet.

Comma 13. Interviene su un'autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova (istituto Erzelli), facendola confluire nel Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO), salva la finalizzazione di spesa. Poiché si sono verificati ritardi nel piano di insediamento della nuova sede universitaria rispetto all'originaria programmazione, si prevede inoltre di ridurre lo stanziamento previsto per il solo anno 2015, all'interno del complessivo piano quindicennale.

Comma 14. La riduzione di 34 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) si inserisce all'interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento delle università stesse, volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema.

Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascuna Università sia con riferimento alla didattica che alla ricerca, senza influire quindi sul sostegno ai corsi attivati e alla ricerca in essere. Infatti, è il frutto di una stima mirata alla razionalizzazione delle spese connesse all'acquisto di beni e servizi.

Comma 15. Prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593 del 2000, attuativo del decreto legislativo n. 297 del 1999, le agevolazioni alla ricerca industriale erano gestite per il tramite dell'IMI (ora confluito in Intesa San Paolo S.p.A.), che operava attraverso il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA). Con decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato previsto che la somma di 150 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo, relativo alla gestione stralcio del FSRA fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo Unico per l'edilizia scolastica. Allo stato attuale, detratti i 150 milioni versati da Intesa San Paolo a gennaio 2014, restano sul conto FSRA circa 154 milioni; per la chiusura del piano stralcio FSRA occorrono 14 milioni. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede che la suddetta somma di euro 140 milioni sia versata alle entrate del bilancio dello Stato.

Comma 16. Riduce le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Comma 17. La norma, ponendosi nel solco delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM sia onorifico nonché una riduzione dei compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione ed una riduzione dell'indennità aggiuntiva riconosciuta al Direttore.

Comma 18. La norma si pone nell'ottica delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti e prevede la riduzione dei compensi previsti per gli organi degli Enti pubblici di ricerca. Alla riduzione si provvederà mediante un decreto del Ministro, che potrà anche ridefinire ed individuare criteri oggettivi, collegati a parametri dimensionali e di struttura degli enti, per la determinazione dei compensi in questione.

Comma 19. La riduzione di 42 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2015 delle disponibilità iscritte nel Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca (FOE) si inserisce all'interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento degli Enti volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema.

Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascun ente pubblico, in tema di ricerca. Infatti, è il frutto di una stima mirata delle spese connesse alle attività strumentali e all'acquisto di beni e servizi.

Con un modello metodologico è stata infatti avviata la rilevazione delle principali categorie che possono contribuire a produrre risparmi e azioni di razionalizzazione (partecipazioni, assetto organizzativo, dotazione strumentale e dei mezzi di servizio, mappatura dell'articolazione territoriale e delle sedi, dematerializzazione delle procedure, spese per consumi intermedi, per il personale, per il contenzioso, per fitti e locazioni, ecc.).

Ciò consentirà di mantenere inalterato il supporto alla missione istituzionale della ricerca, sia di base che applicata, nonché le attività di trasferimento in essere e programmate, anche in presenza di questa riduzione dei trasferimenti, che sarà dunque interamente assorbita da un incremento dell'efficienza nella gestione amministrativa.

Comma 20. La disposizione, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, dispone la ridefinizione del contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la conseguente riduzione del fondo per le competenze accessorie agli addetti.

Comma 21. La norma prevede che i controlli di primo livello sull'utilizzo dei Fondi comunitari del PON Istruzione siano effettuati dai revisori dei conti. Attualmente, con la normativa in vigore, i revisori dei conti sono responsabili dei controlli di secondo livello, mentre quelli di primo livello sono demandati all'Autorità di gestione. In previsione di un riassetto dei controlli, si rende pertanto necessario affidare ai suddetti revisori i controlli di primo livello.

Art. 29 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 1. La disposizione prevede la riduzione di spesa, per un importo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2015, a valere sugli stanziamenti di cui al capitolo 1617-Pg3, riferiti all'articolo 3, comma 1, della legge 14

febbraio 1994, n. 124, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”.

Art. 30 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 1. La norma sopprime il contributo imprese armatoriali per l’abbattimento degli oneri finanziari relativi ad investimenti.

Comma 2. La norma riduce, per l’anno 2014, di 8,9 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, l’autorizzazione di spesa concernente i contributi capitale e interesse derivanti da mutui garantiti dallo Stato per le ferrovie in concessione.

Comma 3. La norma riduce di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 l’autorizzazione di spesa concernente il concorso dello stato nella realizzazione di opere infrastrutturali superstrada Formia.

Comma 4. La norma riduce di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 l’autorizzazione di spesa concernente gli interventi di cui al “Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria”.

I commi da 5 a 18 recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede in particolare, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri a carico di utenti e pubblica amministrazione, il rilascio della carta di circolazione con la annotazione dei dati relativi alla proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti presso cui è costituito l’archivio unico in formato elettronico contenente i dati sopra indicati inseriti a cura dei soggetti competenti.

Si prevede, inoltre, fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente, che gli uffici del pubblico servizio automobilistico svolgano in via telematica le verifiche inerenti la registrazione della proprietà dei veicoli.

Si dispone poi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolga funzioni di vigilanza e controllo sulla attività posta in essere dai soggetti indicati dai commi 5 e 6.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia si dia attuazione alle disposizioni contenute nel comma 6 ed al conseguente adeguamento delle disposizioni vigenti in materia.

Parimenti, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuate le tariffe relative alle operazioni di cui al comma 1 e i corrispettivi relativi agli adempimenti di cui al comma 6 svolti dal pubblico registro automobilistico al fine di garantire la riduzione degli oneri già descritta al comma 5, nell’ambito della tabella tre allegata alla legge 1 dicembre 1986 n.870.

Si dispone, a decorrere dal 1° Luglio 2017, l’abrogazione dell’articolo 2683 n.3 codice civile. Entro la data del 31 dicembre 2016 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma con uno o più regolamenti attuativi. I dati relativi alla proprietà dei veicoli e i provvedimenti di fermo amministrativo sono annotati nell’archivio unico e sulla carta di circolazione. I provvedimenti di accertamento della perdita di possesso sono annotati nell’archivio unico.

Si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di istituire l’imposta regionale di immatricolazione dei veicoli i cui importi sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in funzione delle caratteristiche e del livello di emissioni inquinanti dei veicoli.

Si specifica che l’immatricolazione dei veicoli ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 sia eseguita su tutto il territorio nazionale e che il gettito dell’imposta di cui al comma 11 sia destinato alla Regione o Provincia autonoma ove ha sede legale o residenza l’avente causa o l’intestatario del veicolo.

Si dispone dipoi che le Regioni e le Province autonome disciplinino le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione e controllo della imposta regionale di immatricolazione, con facoltà di affidamento ad un ente concessionario se non gestite direttamente.

Si stabilisce che le Regioni e le Province autonome comunichino l’istituzione o la modifica delle misure dell’imposta al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all’ente incaricato della riscossione, entro dieci giorni dalla data di esecutività, per gli adempimenti di competenza. Il comma prevede, altresì, che l’eventuale aumento tariffario decorra dalla data di esecutività o, se riferito alla annualità in corso, dalla data della comunicazione. Le richieste di immatricolazione respinte dagli uffici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se ripresentate, vengono assoggettate alla disciplina dell’imposta regionale vigente.

Viene disposta l'abrogazione dell'articolo 56 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 in tema di imposta provinciale di trascrizione.

Viene inoltre disposta l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n.342 relativi alla esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Infine, viene stabilito che le Regioni rideterminino gli importi annuali delle tasse automobilistiche sulla base di criteri di progressività ancorati alla potenza ed alle emissioni inquinanti dei veicoli a copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14 fatte salve le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 15.

Comma 19: il "taglio" del 5% (pari a 85 milioni di euro) è stato calcolato sulla base del cash flow ANAS relativo all'anno 2015, (da cui si evincono entrate- al netto dei mutui e dei ricavi propri (proventi per canoni di concessione autostradali)- pari a circa 1.690 milioni di euro.

Il suddetto "taglio" non è effettuato sulle somme destinate ad investimenti, bensì sulla percentuale – pari al 15% a partire dal Contratto di Programma 2003/2005 – che ANAS percepisce a titolo di "spese generali", a fronte dei costi sostenuti per la gestione ed il miglioramento della rete stradale di interesse nazionale.

La riduzione del 5% comporta un efficientamento complessivo di tali costi, in linea; con le esigenze di riduzione della spesa delle società pubbliche.

Dal punto di vista procedurale, il "taglio" del 5% dovrà essere indicato dal Signor Ministro con apposita Direttiva, con la quale sarà richiesto all'ANAS di ridurre le "spese generali" fino ad un ammontare massimo del 10%, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Con riguardo alle previsioni di bilancio, il suddetto "taglio" dovrà essere effettuato sulle previsioni, per l'anno 2015, della tabella 10 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti a valere sui capitoli 7155, 7355, 7380, 7497, 7501, 7519 e 7538 il cui stanziamento complessivo ammonta a 260.268.238 euro, e della tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sempre per l'anno 2015 a valere sui capitoli 7372, 7374 e 7365, il cui stanziamento risulta pari a 561.026.335 euro.

La somma dei citati importi, pari a 821.294.573 euro, e inferiore ai 1.690 milioni di euro del cash flow, in quarto non comprende altri finanziamenti che saranno invece inseriti nella legge di stabilità (vedi Contratto di Programma 2015, nuovo programma ponti e viadotti, etc).

Pertanto, si presume – anche sulla base del cash flow degli ultimi anni-possibile prevedere il "taglio" di 85milioni di euro per l'anno 2015.

Art. 31 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero della difesa.

Comma 1. L'intervento è diretto ad abrogare la disposizione recata dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 86 del 2001, in base alla quale il personale delle Forze armate all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha ora diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Tale intervento si pone sullo stesso piano di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 97, della legge n. 183 del 2011, per il personale impiegato all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, ai sensi dell'articolo 1809 del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), che aveva disposto l'esclusione dalla corresponsione della citata indennità di trasferimento per il citato personale. Tenuto conto del numero medio annuo di "rientri in patria".

Il **comma 2** è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ciò attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. L'estensione del mandato del personale impiegato all'estero, ai sensi dell'art. 1808 del decreto legislativo n. 66/2010, da 3 a 4 anni, comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con un conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120/130 unità. Il risparmio stimato è pari a 1,65 M€ all'anno, riferito a spese di trasporto mobili e masserizie, spese vive di trasferimento, prima sistemazione da e per l'estero.

Al **comma 3** è prevista l'abrogazione dell'art. 565-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di corsi di formazione svolti nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni.

Con riguardo al **comma 4**, si premette che l'articolo 1461, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010, con riguardo alla medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare, rinvia al regolamento di cui al d.P.R. n. 90 del 2010 la definizione delle caratteristiche della medaglia. Attualmente l'articolo 838 del citato d.P.R. n. 90 del 2010 prevede che la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare sia coniata in oro in un unico formato di millimetri 35. Con l'intervento in esame, ferma restando la necessità del successivo adeguamento della citata norma regolamentare, si prevede già a livello di norma primaria che comunque il materiale utilizzato per il conio della medaglia in questione non possa essere il solo oro. Attualmente l'Amministrazione dovrebbe sostenere una spesa riferita a 2.467 medaglie, in cui costo unitario è pari a 1.355 euro, per una spesa complessiva di circa 3,24 milioni di euro. Con il presente intervento normativo e il successivo adeguamento della disciplina regolamentare, si potrà prevedere che la medaglia in questione invece di essere coniata in oro sia realizzata in bronzo, con bagno galvanico in oro, da far realizzare all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui costo è stimato in circa 110 euro, per ciascuna medaglia. La riduzione sul capitolo di bilancio che in tal modo si rende possibile è pari 500.000 euro.

La disposizione, di cui al **comma 5**, è volta precludere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare a terzi il servizio di trasporto collettivo mediante linee bus per le esigenze del personale dipendente, ciò vietando la possibilità di esperire nuove gare o di rinnovare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2014.

L'intervento di cui al **comma 6** è diretto a ridurre il numero di alloggi dotati di locali predisposti per la rappresentanza (da 55 a 6), che rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese, al fine di consentire, da un lato, una consistente riduzione di tali costi e, dall'altro, un utilizzo dei locali - già destinati ad attività di rappresentanza - per finalità di valorizzazione, nell'ambito di un processo virtuoso che consentirà la disponibilità di ulteriori immobili per la dismissione. Il risparmio strutturale è quantificato in 840.000 euro annui. Esso è riconducibile al venire meno dell'esigenza di garantire, attraverso l'affidamento a ditte esterne, i servizi legati all'attività di rappresentanza, quali la pulizia dei locali e il confezionamento e la somministrazione dei pasti in occasione di incontri di rappresentanza con alte cariche nazionali e internazionali, nonché di acquisire e mantenere gli elementi di arredo.

Il **comma 7** stabilisce che in relazione a quanto stabilito dal precedente comma, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, relativamente alla disciplina concernente gli alloggi di servizio militari.

Il **comma 8** si pone quale completamento del processo di revisione e aggiornamento della giustizia militare già portato ad un rilevante stato di avanzamento dall'articolo 2, commi da 603 a 611, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso è inteso a realizzare risparmi di spesa attraverso una rivisitazione degli organi giurisdizionali militari che comporta la riduzione degli uffici giudiziari e la riassegnazione del relativo personale di magistratura e non, che risulti in esubero, nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia. I suddetti risparmi di spesa, allo stato non compiutamente quantificabili, sono imputabili, in via generale, alla cessazione di locazioni passive ed alla riduzione del costo totale di occupazione degli edifici e sono comunque stati approssimativamente dimensionati nella tabella allegata.

La materia oggetto di revisione è oggi disciplinata dal libro primo, titolo III, capo VI (rubricato, per l'appunto, "Giustizia militare") del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito, per semplicità, denominato unicamente "Codice") sulle cui norme vanno ad incidere, in via prioritaria, le disposizioni in descrizione.

Attraverso la norma vengono perseguiti due risultati principali: la riorganizzazione, in senso riduttivo, degli uffici giudiziari (comma 1 - lettere da a) ad f) e comma 2; la previsione della necessaria disciplina transitoria (comma 1, lettera g).

In particolare si procede alla soppressione degli uffici giudiziari (Tribunale militare e Procura militare) di Verona e Napoli e alla contestuale istituzione di un Tribunale militare e di una Procura militare per l'estero, entrambi con sede in Roma. Tale riassetto territoriale nasce da considerazioni di efficienza dell'organizzazione amministrativa, atteso che i carichi di lavoro relativamente contenuti non giustificano il mantenimento di tre sedi distinte (ad esempio, nel corso del 2013 alla Procura militare di Verona sono sopravvenuti 564 procedimenti, compresi quelli

contro ignoti, e ne sono stati esauriti 599, a quella di Napoli ne sono sopravvenuti 985 e ne sono stati esauriti 1007, a quella di Roma ne sono sopravvenuti 758 e ne sono stati esauriti 778).

Ulteriore intervento, parimenti giustificato dal ridottissimo numero di procedimenti (nel 2013, 21 procedimenti sopravvenuti e 17 esauriti) è la soppressione del Tribunale militare di sorveglianza e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le cui funzioni vengono trasferite alla Corte militare d'appello. Tenuto conto dei suddetti provvedimenti di soppressione, l'organico dei magistrati militari viene ridotto di 11 unità (da 58 a 47), prevedendo che quelle in esubero transitino nei ruoli della magistratura ordinaria. Da ultimo si prevede, in ragione del conseguente, minore fabbisogno, che anche un contingente di personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa venga trasferito, con discendente riduzione dell'organico del dicastero, nei ruoli del Ministero della giustizia.

Ai fini di semplificazione la disciplina transitoria è stabilita attraverso il rinvio alle già citate disposizioni del 2007, con le quali è stato attuato il precedente processo di revisione in senso riduttivo degli uffici giudiziari militari.

Nel dettaglio:

- alla **lettera a)** si modifica l'art. 52, comma 2 del Codice eliminando, tra le funzioni giudicanti secondo le quali sono distinti i magistrati militari, quelle di primo grado assolute dal giudice presso l'Ufficio militare di sorveglianza e quelle direttive elevate di primo grado del presidente del Tribunale militare di sorveglianza;
- alla **lettera b)** si elimina dalle funzioni elencate al comma 4 dell'art.53 del Codice, per il cui conferimento la norma richiede il conseguimento almeno della quarta qualifica di professionalità, quelle assolute dal presidente del Tribunale militare di sorveglianza;
- la **lettera c)** sostituisce l'articolo 55 del Codice con un nuovo testo (lasciando invariata la rubrica "Circoscrizioni territoriali") che prevede l'esistenza di due soli Tribunali militari e due sole Procure militari, tutti con sede in Roma: il Tribunale militare e la Procura militare di Roma, competenti per i reati militari commessi sul territorio nazionale; il Tribunale militare e la Procura militare per l'estero, la cui competenza viene definita in ordine ai reati militari commessi non solo nel territorio di altri Paesi (quando, ovviamente, siano perseguibili ai sensi della legge italiana), ma anche su navi o aeromobili che si trovino in acque o in altri spazi internazionali;
- la **lettera d)** abroga l'articolo 56 del Codice, che prevede il Tribunale e l'Ufficio militare di sorveglianza;
- alla **lettera e)** si apportano modifiche all'articolo 57 del Codice: viene aggiunta, al comma 1, tra le competenze della Corte militare d'appello, la conoscenza delle materie attribuite alla magistratura di sorveglianza; viene introdotto il comma 1-bis, che definisce le modalità con le quali vengono individuati i magistrati della Corte militare d'appello preposti allo svolgimento delle funzioni della magistratura di sorveglianza; viene introdotto il comma 4-bis, che definisce la composizione dell'organo giudicante preposto all'esercizio delle funzioni attribuite in forma collegiale alla magistratura di sorveglianza;
- con la **lettera f)** si modifica l'art. 59, comma 1 del Codice, riducendo il ruolo organico dei magistrati militari a quarantasette unità;
- alla **lettera g)** si prevede la disciplina della fase transitoria, introducendo appunto nel Libro IX del Codice, dopo l'articolo 2191, l'articolo 2191-bis. La norma prevede, a far data dal 1° luglio 2015, la soppressione dei Tribunali e delle Procure militari di Verona e Napoli, la soppressione del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza nonché l'istituzione del Tribunale militare e della Procura militare per l'estero. Dopodiché, facendo espresso rinvio a parte delle disposizioni contenute nella precedente legge di riforma del 2007, prevede la disciplina dei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari soppressi e di quelli pendenti davanti al Tribunale militare di Roma in relazione a reati commessi all'estero, la rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari e le modalità dei conseguenti provvedimenti di trasferimento, la disciplina della riassegnazione del personale che risulterà eccedente al termine della riforma ed in particolare dei magistrati, nei corrispondenti ruoli della magistratura ordinaria, e del personale non di magistratura, nei ruoli del Ministero della giustizia.

Viene inoltre introdotta con il **comma 9** una modifica all'articolo 273 del Codice penale militare di pace prevedendo la competenza del Tribunale militare per l'estero, in luogo di quello di Roma, per i reati militari appunto commessi all'estero e riconducendo al solo Tribunale militare di Roma i reati militari ovunque commessi in corso di navigazione a bordo di navi o aeromobili militari che solchino le acque o i cieli nazionali.

Infine è prevista al **comma 10** una norma di chiusura volta a consentire le variazioni agli stanziamenti di bilancio che si rendono necessari in virtù del fatto che la riforma, al fine di permettere la riorganizzazione delle strutture giudiziarie militari e la riassunzione dei procedimenti pendenti, entra in vigore in corso d'anno.

Il **comma 11** è diretto a eliminare la disposizione recata dall'articolo 906 del Codice dell'ordinamento militare in base alla quale, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'Aspettativa per riduzione quadri (ARQ), in base al quale è collocato in aspettativa il personale con il grado di colonnello o generale che a seguito delle promozioni effettuate risulti eccedente rispetto al ruolo di appartenenza, non si tiene conto, ai fini del computo delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero, individuati con decreto del Ministro della difesa. L'intervento è suscettibile di determinare un risparmio di spesa quantificato in 500.000 euro, derivante dal fatto che al personale collocato in ARQ è riconosciuto un trattamento economico ridotto al 95 per cento e non gli è corrisposto alcun compenso per lavoro straordinario o altre indennità legate all'effettivo svolgimento di un servizio.

Le disposizioni di cui al **comma 12** sono dirette a ridurre le spese relative agli Uffici degli addetti Militari all'Estero, attraverso la revisione in senso riduttivo del numero di personale civile del Dicastero impiegato presso le addettanze all'estero.

L'intervento si propone di regolamentare, inoltre, il "turn over" del personale civile, introducendo un limite temporale pari a 4 anni, ciò ritenendo che l'avvicendamento del personale costituisce strumento di diversificazione e consente un ampliamento dei destinatari presso gli Organismi internazionali, che, grazie alla conseguente formazione ed all'accrescimento professionale possono costituire bacino di risorse delle quali l'Amministrazione difesa può avvalersi ai fini del miglioramento della propria efficienza. Inoltre, la prolungata permanenza nella stessa sede di servizio può essere causa di possibili ripercussioni negative sullo svolgimento delle funzioni di sicurezza esercitate dagli Uffici degli Addetti Militari all'estero e presso le Rappresentanze Militari.

Con il **comma 13** si intende ridurre il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di non meno del 20 per cento. Con regolamento si provvederà ad apportare le conseguenziali modificazioni alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, con specifico riferimento al numero massimo del contingente di personale addetto a tali uffici.

Il **comma 14** riduce ulteriormente gli oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate, quelli per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma, nonché gli oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 582, 583 e 585 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Commi 15, 16, 17 e 18. La norma è diretta ad assicurare la realizzazione di prefissati introiti da destinare al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato, attraverso l'accelerazione e l'efficientamento delle procedure di dismissione in corso degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale. A tale fine, in particolare, si prevede il versamento integrale all'entrata del bilancio dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare in uso alla Difesa, e che non si applica l'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale, nel disciplinare l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi di servizio del Ministero della difesa (non ubicati all'interno di basi e impianti e installazioni militari), in un numero non inferiore a tremila unità abitative, prevede, al comma 3, ultimo periodo, che i relativi introiti siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati integralmente al dicastero, allo scopo di essere utilizzati per la realizzazione di un programma pluriennale di nuovi alloggi di servizio. Nell'ottica di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi posti dalla norma, si prevede, pertanto, che in deroga a tale disposizione i proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di servizio siano integralmente versati all'entrata del bilancio. La disposizione reca, inoltre, la clausola di salvaguardia finanziaria, diretta a rendere certo il conseguimento degli obiettivi finanziari previsti e nei tempi stabiliti.

Ulteriori norme sono introdotte per incentivare e rendere immediatamente efficace, ai fini del miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato, la dismissione degli alloggi liberi della Difesa.

L'intervento in parola si rende necessario atteso l'andamento al ribasso del mercato immobiliare e delle peculiari modalità con le quali vengono definiti i prezzi di vendita, basate sulle indicazioni fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Il combinato disposto di tali elementi, unitamente alle articolate procedure di gara, infatti, che prevedono il sistema d'asta ad evidenza pubblica, suggerisce l'adozione della misura, che è anche di semplificazione, senza che ciò infici l'auspicato ritorno economico, che comunque viene garantito dalle condizioni di mercato.

Infatti, ove si dovessero predisporre i bandi di gara con i prezzi-base attuali (che, peraltro, come detto, in diversi casi, in virtù degli algoritmi di elaborazione dei prezzi degli alloggi, risultano addirittura superiori a quelli attuali di mercato) si profilerebbe il più che fondato rischio che essi vadano deserti, con la deprecabile necessità di dover ripetere la procedura (comunque a prezzi più bassi e con dispendio di tempo) fino al buon esito dell'incanto.

Lo sconto disposto del 20 per cento, del resto, risulta comunque più vantaggioso dell'alternativa cessione in blocco del portafoglio di alloggi ad un soggetto terzo (es. fondi immobiliari) che, a valore di mercato, come è noto, sconterebbe l'operazione di almeno il 30 per cento.

Si soggiunge, infine, che tale "esigenza" era stata a suo tempo individuata, già nel dicembre del 2013, allorché la IV Commissione difesa della Camera pose tale riduzione (ancorché non individuata nel quantum) quale "condizione" in occasione della formulazione del parere (sottostante) sull'atto n. 32 (decreto legislativo n. 7/2014 per la riforma dello strumento militare in senso riduttivo).

Si prevede, ancora, la possibilità che il Ministero della difesa, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, provveda al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Infine si individua, quale ulteriore strumento operativo, la possibilità per la Difesa di cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili anche residenziali liberi a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalle società capitale pubblico.

Comma 19. Prevede l'abrogazione della norma di attribuzione del grado di vertice all'ufficiale più anziano. L'intervento è diretto ad abrogare la disposizione l'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che consente per gli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo l'attribuzione del grado di tenente generale o corrispondenti, pur non essendo organicamente previsto, a condizione che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale. Il risparmio derivante dalla misura è quantificato in circa 190.000 euro annui, tenuto conto che in base ai dati recati dal progetto di bilancio del Ministero della difesa 2015, la differenza di costo, al lordo di tutti gli oneri, tra il trattamento economico di un generale di divisione e di un generale di Corpo d'Armata è pari a circa 22.000 euro annui pro capite e che l'intervento riguarda 9 soggetti.

Art. 32 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Comma 1. Si introducono disposizioni volte a favorire interventi a sostegno delle imprese agricole condotte dai giovani.

Comma 2. La disposizione prevede interventi a favore dell'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari.

Comma 3-5. La disposizione persegue la finalità di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, per mezzo del riordino e della razionalizzazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), mediante l'istituzione di un unico ente, l'Agenzia unica per la ricerca, anche al fine di garantirne una maggiore efficacia d'azione.

Tale norma indica gli obiettivi, in termini di riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche, e della previsione di un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati. A tale attività di riorganizzazione si aggiunge la previsione di minore spesa amministrativa e per personale, cui attenersi per il riordino dell'ente.

L'attuazione di tale disposizione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario straordinario e, eventualmente di due esperti in materia di ricerca applicata al settore agroalimentare che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

Al trattamento economico del commissario si provvede a valere sui capitoli di bilancio del CRA e dell'INEA.

Si prevede infine che nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia è ridotto a decorrere dal 2015 il contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura.

Attualmente il CRA conta 15 centri di ricerca e 32 unità di ricerca collocati sul territorio nazionale, la cui riduzione, pari ad almeno il 50 per cento, consentirebbe degli importanti risparmi di spesa da quantificarsi in almeno 2,5 milioni di euro relativamente al personale e 1,4 milioni di euro per quanto attiene le spese di funzionamento.

La vigente dotazione organica dell'ente consta di 1.902 unità, il cui costo annuo ammonta a complessivi 71.855.973 euro. La sola riduzione del 20 per cento di tale dotazione comporterebbe risparmi per circa 14 milioni.

Comma 6. Si prevede la riduzione, a decorrere dal 2015 e nella misura di 6,4 milioni di euro annui, dell'autorizzazione di spesa a favore delle attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale.

Comma 7. Si stabilisce che i prodotti energetici destinati ad essere usati come carburanti o lubrificanti oggetto di illeciti penali e sottoposti a sequestro, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria per impieghi consentiti agli organi di polizia tributaria che ne facciano richiesta. In tal caso è corrisposta all'avente diritto un'indennità calcolata in base al valore medio del relativo prezzo al consumo riferito al momento dell'acquisto.

Sezione IV

Misure per l'ottimizzazione della gestione di Tesoreria

Art. 33 Ottimizzazione della gestione di Tesoreria dello Stato.

Le recenti decisioni della Banca centrale europea (BCE), del 5 giugno e del 4 settembre 2014, hanno prodotto una favorevole reazione del mercato, determinando un generale abbassamento dei tassi dei titoli di Stato italiani tra i 20 e i 40 punti base, rendendo tuttavia necessarie alcune modifiche alla gestione della liquidità del Tesoro. Infatti, in particolare, la Decisione della Banca centrale europea BCE/2014/23 “sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso” e relativo atto di Indirizzo BCE/2014/22, emanato anch'esso il 5 giugno scorso, “che modifica l'Indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali”, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 168 del 7 giugno 2014, stabiliscono, tra l'altro, un limite alla giacenza complessiva remunerata dei depositi detenuti dalle amministrazioni pubbliche presso una banca centrale nazionale, introducendo altresì l'applicazione di un tasso di interesse negativo alla giacenza in eccesso, qualora la stessa BCE decida di ridurre sotto lo zero il tasso di interesse sui depositi (tasso “*deposit facility*”).

Pertanto, per quanto riguarda l'Italia, l'ammontare complessivo dei depositi governativi remunerati presso la Banca d'Italia non può superare la soglia individuata nell'importo maggiore tra 200 milioni e lo 0,04% del PIL; tale soglia, sulla base dei dati relativi all'anno in corso, si colloca intorno a 600 milioni di euro. Tale remunerazione, dal 1° dicembre di quest'anno sarà obbligatoriamente il tasso EONIA overnight, che anch'esso è oggi già negativo.

Va rilevato che, inizialmente, la Banca centrale europea, con il proprio atto di Indirizzo BCE/2014/9 del 20 febbraio 2014 aveva previsto una disposizione transitoria che escludeva dal computo della suddetta soglia i depositi a tempo determinato, consentendo quindi al Tesoro di continuare ad utilizzare tale forma di impiego della liquidità presso la Banca d'Italia, senza limiti di giacenza, fino al 30 novembre 2015. Tuttavia, tale disposizione è stata poi abrogata con le modifiche introdotte dal citato Indirizzo BCE/2014/22 del 5 giugno 2014, che ha imposto l'immediata applicazione delle nuove regole.

Tenendo anche conto del fatto che la Banca centrale europea ha già fissato il proprio tasso “*deposit facility*” ad un valore negativo, pari attualmente a -0,20%, si rendono necessarie e particolarmente urgenti modifiche legislative che consentano la movimentazione semplificata e agevole della liquidità dello Stato, al fine di contenere, nei limiti del possibile, l'applicazione di rendimenti negativi sulle giacenze dei depositi governativi detenuti presso la Banca d'Italia.

L'articolo interviene, quindi, per razionalizzare e rendere possibile una più efficiente gestione della liquidità, integrando opportunamente le disposizioni del Testo Unico del Debito Pubblico.

Il **comma 1**, in particolare, introduce le modifiche da apportare all'articolo 5, e in particolare al comma 5, precisando come la gestione e remunerazione della liquidità detenuta presso la Banca d'Italia debba conformarsi agli indirizzi della Banca centrale europea. Al riguardo, la norma prevede che il perimetro dei depositi governativi soggetti alle disposizioni di politica monetaria sia definito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Banca d'Italia. La norma introduce inoltre la menzionata ipotesi di applicazione di un tasso di interesse

negativo, ove richiesto dalle suddette decisioni della BCE. Si prevede, infine, che la movimentazione della liquidità, volta a contenere per quanto possibile la giacenza entro la soglia massima remunerata, avvenga attraverso operazioni in uso nei mercati, direttamente da parte del Tesoro o avvalendosi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che presterà il relativo servizio previa apposita convenzione con la stessa.

Gli altri interventi di modifica sono di coordinamento con le disposizioni prima richiamate. Si tratta di modificare le definizioni all'art. 2, identificando con la dicitura "conto disponibilità" il conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria", anche al fine di distinguerlo meglio da altri conti citati nel testo unico. Le modifiche ai commi 4, 6 e 8 dell'art. 5 hanno tale ultima finalità.

Viene inoltre apportata un'altra importante modifica, collegata alla precedente, relativa alle giacenze del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Infatti, la decisione della BCE non consente più di discriminare i depositi ordinari di liquidità presso la Banca d'Italia in funzione di specifiche finalità. In base alla legislazione vigente il Fondo è costituito da un conto presso la Banca d'Italia (art. 44) sulle cui giacenze è prevista una remunerazione pari a quella del conto disponibilità (come disposto dall'art. 46 comma 3). La decisione della Banca centrale europea del 5 giugno, con la previsione di remunerazione negativa, rende necessario trasferire altrove le giacenze liquide del Fondo ammortamento, al fine di evitare di subire erosioni del relativo ammontare. Anche per questa ipotesi si è individuata la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. quale soggetto presso cui trasferire il Fondo, per evitare di dover ricorrere ad uno degli istituti bancari che svolgono l'attività di Specialisti in titoli di Stato (dovendosi prevedere istituzioni di capacità e dimensioni elevate dato il compito), minando la parità di condizioni tra questi, indispensabile per le funzioni di supporto al mercato primario e secondario dei titoli di Stato.

In conseguenza della decisione della BCE e della sua efficacia cogente si rende necessario, inoltre, abrogare il suddetto comma 3 dell'art. 46. Le condizioni di remunerazione delle giacenze del Fondo saranno oggetto della convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., prevista nel nuovo comma 1 dell'art. 44.

Con l'occasione si sono apportate altre modifiche all'art. 46, al fine di riformare, con apposito decreto ministeriale, le procedure di riacquisto dei titoli di Stato. Sarà possibile individuare procedure alternative rispetto all'asta competitiva svolta in Banca d'Italia, ad esempio servendosi delle piattaforme telematiche di negoziazione all'ingrosso, al pari di quanto già avviene ordinariamente per le operazioni di concambio di titoli di Stato.

Il riferimento all'art. 2 del T.U. del debito, dove si individua la Banca d'Italia quale soggetto presso cui è detenuto il Fondo ammortamento, viene eliminato. Si interviene poi per abrogare il comma 2 dell'art. 46, per eliminare il riferimento all'esenzione dal fissato bollato di cui al R.D. 3278 del 1923, normativa ormai soppressa dal 2007. Si ritiene, altresì, di dover abrogare fin da subito alcuni aspetti procedurali di cui all'ultima parte dell'art. 48, nella parte in cui prevedono l'intervento della Banca d'Italia quale soggetto autorizzato ad effettuare prelievi dal Fondo ammortamento, posto che tali funzioni, ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 44, sono trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

La norma è finalizzata a permettere, mediante l'utilizzo della gestione di Tesoreria, l'adozione di un sistema di garanzie bilaterali per la gestione delle operazioni in strumenti derivati del Tesoro. Le garanzie possono essere costituite da disponibilità liquide (ipotesi maggiormente probabile) o da titoli di Stato. Posto che nel primo caso la movimentazione della liquidità avviene attraverso schemi analoghi a quelli della gestione di tesoreria, non si ipotizzano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, tanto più in virtù del livello dei tassi di interesse registrato sul mercato monetario, attualmente molto prossimi allo zero e passibili di entrare anche in territorio negativo. In particolare, tenuto conto del fatto che sarà possibile negoziare con ogni controparte uno spread sui tassi monetari e, in caso questi ultimi siano negativi, un *floor* a zero, è verosimile pensare che possa esserci saldo positivo per lo Stato.

La misura, peraltro, appare opportuna e necessaria alla luce del contesto regolatorio e di mercato attualmente in essere.

Infatti, il processo internazionale di revisione della disciplina del settore bancario e finanziario ha modificato il quadro normativo entro il quale si muove, tra l'altro, la gestione del rischio di credito da parte di tutti gli operatori di mercato.

In particolare, a seguito della profonda crisi finanziaria iniziata nel 2007, che ha messo in luce il meccanismo di stretta correlazione sistemica tra i diversi soggetti operanti sul mercato, la disciplina di vigilanza prudenziale e i requisiti patrimoniali da essa definiti per il sistema bancario sono diventati più stringenti, rendendo sempre più necessario il ricorso a tecniche di mitigazione del rischio di credito, tra cui la prestazione di garanzia finanziaria.

Nella cornice dei principi definiti dal *Financial Stability Board*, sono state implementate nuove normative al livello europeo. Da un lato, il CRR e la CRD IV (rispettivamente *Capital Requirements Regulation* e *Capital Requirements Directive*) introducono nuove disposizioni sui requisiti patrimoniali, che includono anche l'esposizione creditizia generata dalle operazioni in strumenti derivati (*Credit Value Adjustment*).

Nella situazione descritta, l'operatività in strumenti derivati delle grandi banche italiane ed estere con il Tesoro costituisce per l'immediato futuro una potenziale fonte di assorbimento di capitale, e quindi di costi aggiuntivi che le banche dovranno sostenere a fronte di tale attività. Tutto ciò potrebbe tradursi in un disincentivo nell'acquisto di titoli italiani con un impatto negativo sulla domanda che a sua volta può generare incrementi nei tassi.

Tra le forme tecniche che possono essere adottate per mitigare il rischio per gli emittenti sovrani, il Fondo Monetario Internazionale individua un *benchmark* nella prestazione di garanzia bilaterale, che tipicamente si concretizza nello scambio di somme liquide o di titoli, il cui ammontare è commisurato al valore di mercato complessivo delle posizioni oggetto della garanzia stessa.

Il contratto di garanzia è stipulato tra le parti, concordando l'oggetto (quali contratti sono assistiti dalla garanzia stessa), le modalità e le procedure per la valorizzazione delle relative posizioni e per la quantificazione delle somme liquide o dei titoli da depositare in garanzia (la periodicità del versamento, eventuali soglie entro le quali tollerare le rispettive esposizioni, etc.).

L'adozione di un modello di garanzia bilaterale da parte del Tesoro permette un allineamento alle migliori pratiche internazionali, coerentemente con l'evoluzione in corso nei modelli di *risk management* delle banche. Per il Tesoro, questo permetterebbe una gestione più efficiente ed economica delle aste, nonché naturalmente una sostanziale riduzione del rischio di controparte nei confronti delle banche nel caso in cui il valore di mercato della posizione in derivati sia favorevole per il Tesoro.

Tale pratica operativa è già stata adottata da altri emittenti sovrani: ad esempio, è già attivo da tempo in Svezia, Portogallo e Danimarca ed è stato di recente introdotto dalla *Bank of England*. Anche in Germania è stata recentemente proposta e già approvata da un ramo del parlamento l'introduzione del *collateral*, per consentire all'Agencia che gestisce il debito federale di sottoscrivere accordi bilaterali di garanzia.

Tra i benefici per lo Stato, l'utilizzo di garanzie bilaterali potrebbe consentire di ritornare sul mercato dei capitali esteri attraverso l'emissione di titoli non domestici, con particolare riferimento al mercato del dollaro, in un contesto di considerevole domanda non soddisfatta proveniente da importanti investitori istituzionali. La situazione contingente non consente, infatti, di emettere titoli esteri ad un costo complessivo, inclusivo degli oneri di esecuzione della relativa copertura finanziaria via derivato, che risulti analogo a quello dei titoli domestici di pari scadenza. Pertanto, la costituzione di un sistema di garanzie bilaterali sarebbe la modalità più efficiente, *coeteris paribus*, per ridurre i costi di esecuzione del derivato.

L'esigenza, in particolare, di sfruttare l'ottima domanda presente sul mercato del dollaro è particolarmente forte nel 2015, anno in cui scade un ammontare significativo di titoli in dollari (6,5 miliardi di \$ solo nel mese di gennaio), fatto che di per sé genera una buona domanda, la quale, se non soddisfatta, rischia di generare una disaffezione di lungo termine all'investimento in titoli della Repubblica Italiana, disperdendo un patrimonio di base di investitori costruito e coltivato da molti anni, mentre, al contrario, altri emittenti europei si sono affacciati ex novo – e con successo – su tale mercato.

Infine, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, si prevede anche l'eventualità che la garanzia possa essere prestata o ricevuta anche sotto forma di titoli di Stato di paesi dell'area dell'Euro, denominati in tale valuta.

Per i titoli e la liquidità, tanto ricevuti quanto forniti in garanzia mediante conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario, è necessario prevedere il divieto di azioni cautelari (impignorabilità, insequestrabilità, inopponibilità), onde evitare di veder vanificata l'effettività di tale garanzia bilaterale.

Comma 2. Viene infine prevista l'abrogazione degli articoli dal 48 al 52 del testo unico, a far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, lettera e), punto 2.

Art. 34 Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga termine finale per la sospensione della tesoreria unica cd. mista

La disposizione assoggetta al sistema di tesoreria unica le Camere di Commercio, spostando le entrate dei predetti enti dal sistema bancario alla tesoreria dello Stato.

La norma, quindi, nell'inserire le camere di commercio nella tabella A allegata alla legge 720/1984 definisce il percorso per l'assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° gennaio 2015) e quello per lo smobilizzo degli investimenti (30 giugno 2015). Per uniformità di trattamento con gli altri enti assoggettati al sistema di tesoreria unica vengono estesi alle camere di commercio:

- il principio in base al quale sono escluse dalla tesoreria unica le risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non assistite da contributo dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni
- l'individuazione degli investimenti da smobilizzare, sulla base del decreto ministeriale 27 aprile 2012.

La norma, infine, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017 il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, prevedendo che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del comparto sanitario, le università e le autorità portuali rimangono in tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.

Titolo IV

Enti territoriali

Art. 35 Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica.

Il comma 1 inserisce al comma 6 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 le disposizioni riguardanti il contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per gli esercizi dal 2015 al 2018, pari a 3.452 milioni, ed estende all'esercizio 2018 il contributo di 750 milioni, già previsto per il triennio 2015-2017.

Così come per il contributo di 750 milioni, sia la ripartizione dei 3.452 milioni tra le singole regioni, sia l'individuazione degli ambiti di spesa cui il contributo è riferito, sono effettuate dalle regioni, in sede di autoordinamento, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015.

In caso di mancata intesa, entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla ripartizione del contributo tenendo conto del PIL e della popolazione residente, e sono determinati i livelli di finanziamento statali e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il comma 2 abroga il comma 7 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, non più applicabile a seguito dell'adozione della disciplina del pareggio di bilancio in sostituzione di quella del patto di stabilità interno.

I commi dal 3 all'8 disciplinano il contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali, per gli esercizi dal 2015 al 2018.

In particolare, il comma 3 definisce l'importo complessivo di tale contributo, pari a 548 milioni, e la ripartizione tra le singole autonomie speciali, mentre i commi da 4 a 6, individuano le modalità di attuazione del contributo in termini di indebitamento netto.

Il comma 4 precisa che la regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Siciliana assicurano il proprio contributo nell'ambito del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.

Il comma 5 precisa che la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano assicurano il proprio contributo nell'ambito del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.

Il comma 6, prevede che la regione Sardegna assicura il proprio contributo nell'ambito della disciplina del pareggio di bilancio.

I commi 7 e 8 individuano le modalità di attuazione del contributo in termini di saldo netto da finanziare dal 2015 al 2018, da attuare con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In particolare, il comma 7 prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione, per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, l'importo del contributo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Il comma 8 prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione, per le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo del contributo è versato al bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato versamento entro tale termine, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene il contributo a valere delle somme spettanti a qualsiasi titolo alle predette autonomie, avvalendosi anche dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

Il comma 8 bis è diretto a garantire l'unitarietà del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione alla sua finalizzazione all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

I commi 9 e 10 estendono al 2018 la disciplina del patto di stabilità interno e degli accantonamenti delle autonomie speciali.

I commi da 11 a 14 stabiliscono le misure del concorso degli enti locali alla riduzione della spesa pubblica.

Il comma 11 prevede che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle predette riduzioni di spesa, gli enti versano i risparmi conseguiti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Fermo restando l'ammontare complessivo del contributo, sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2014.

Si prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015 con il supporto tecnico della SOSE S.p.A., sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia stabilito l'ammontare della riduzione che ciascun ente deve conseguire tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

In caso di mancato versamento entro il 30 aprile di ciascun anno, ai sensi, del comma 12, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, o dell'IPT in caso di incapienza della RCA.

Il comma 12-bis introduce vincoli a carico delle province:

In particolare, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:

- h) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - i) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
 - j) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;
 - k) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
 - l) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
 - m) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010;
- di attribuire incarichi di studio e consulenza

Il comma 13 prevede che a decorrere dall'anno 2015 i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta, quindi, di pari importo per gli anni 2015 e successivi.

Il comma 14 proroga al 2018 il concorso alla finanza pubblica da parte di comuni e province di cui all'articolo 47 del DL 66/2014.

Il comma 15 è finalizzato ad incrementare dal 10 al 20 per cento la quota di Fondo di solidarietà comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard.

Art. 36 Pareggio di bilancio delle regioni

Le disposizioni in esame sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2015 l'introduzione dell'obbligo per le regioni a statuto ordinario di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio. In particolare, a decorrere dal 2015, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica ed in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, viene richiesto alle regioni a statuto ordinario di conseguire l'equilibrio di parte corrente nonché l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espressi sia in termini di competenza che di cassa. Conseguentemente, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, per le regioni a statuto ordinario, cessano di avere applicazione l'art. 1, commi da 448 a 466, della legge n. 228 del 2012 e tutte le norme riguardanti il patto di stabilità interno, fermo restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.

La definizione dei saldi di riferimento per il pareggio di bilancio, è contenuta nei commi da 3 a 4, differenziata per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che già adottano i nuovi schemi di bilancio armonizzati con funzioni autorizzatoria e di rendicontazione, rispetto agli altri enti che, nel 2015, ai fini autorizzatori e di rendicontazione, adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Per le regioni che già adottano bilanci armonizzati con funzioni autorizzatoria dal 2015, fin da tale esercizio sia l'equilibrio di parte corrente, che l'equilibrio finale, sono definiti in coerenza con la riforma contabile prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, mentre per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, la definizione degli equilibri coerente con la riforma contabile degli enti territoriali si applica a decorrere dall'esercizio 2016, e nell'esercizio 2015 si fa riferimento alle classificazioni di bilancio adottate nell'ordinamento previgente.

In particolare, a regime, l'equilibrio di parte corrente, di competenza e di cassa, è costituito dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa. Nel 2015, l'equilibrio di parte corrente delle regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

A regime, ai fini del saldo tra entrate e spese finali, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle scrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Ai fini della determinazione del saldo tra entrate e spese finali, nel 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fanno riferimento alle entrate di cui ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio adottato nel 2014 e alle spese di cui ai titoli 1 e 2 del medesimo schema di bilancio.

Ai fini della determinazione degli equilibri concorrono anche:

- a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
- b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità.
- c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa.

d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre;

I commi da 5 a 6, dispongono specifiche modalità di calcolo degli equilibri, limitatamente all'esercizio 2015, con riferimento al quale concorrono alla determinazione dei saldi anche le seguenti voci, nel limite massimo complessivo di 2.003 milioni:

- 1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;
- 2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- 3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
- 4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le iscrizioni dei residui perenti;
- 5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

La ripartizione di tale importo complessivo tra le singole regioni è attribuita alla competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione.

In caso di mancato accordo tra le regioni entro il 31 gennaio 2015, il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

- a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultanti dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati SIOPE;
- b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
- c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

Il comma 6 individua le voci di entrata e di spesa che, limitatamente all'esercizio 2015, non devono essere considerate nel calcolo dei saldi:

i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013, nel limite di 60 milioni. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale, secondo il dettaglio indicato alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 7;

le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;

le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale;

le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni.

Lo stesso comma 6 precisa, inoltre, le modalità della distribuzione dell'esclusione di cui alla predetta lettera a) tra le singole regioni: le medesime sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web istituzionale « <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> » della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i suddetti pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, sono considerate solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Si demanda altresì ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 marzo 2015, l'individuazione, sulla base delle predette comunicazioni, per ciascuna regione, su base proporzionale, degli importi dei pagamenti da escludere nel 2015.

Il comma 7 limita le esclusioni a quelle espressamente previste dall'articolo in esame, non trovando applicazione, ai fini del conseguimento del pareggio, le disposizioni che individuano esclusioni connesse al previgente sistema di vincoli del patto di stabilità interno.

Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni a statuto ordinario debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che

disciplinano il pareggio di bilancio. A tal fine, è fatto obbligo alle medesime di allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 3.

Il comma 9 detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dalle regioni a statuto ordinario nonché per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria. A tal fine, viene previsto l'obbligo per le predette regioni di trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sito istituzionale appositamente previsto, le informazioni relative alle entrate e alle spese in termini di competenza e di cassa, secondo un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il monitoraggio dovrà essere definito in modo da consentire la verifica del rispetto degli equilibri di cassa distintamente per la gestione sanitaria e per la gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suindicato decreto.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, il successivo comma 10 stabilisce l'obbligo per le regioni a statuto ordinario di inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il suddetto sito istituzionale, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto di cui al precedente comma 9. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, allora si applica alla regione, tra le sanzioni previste per l'inadempimento, soltanto quella relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 13, lettera d), dell'articolo in esame. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, qualora la regione registri, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo, la medesima è tenuta, ai sensi del comma 11, ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.

Il comma 12 prevede l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelievi dai conti di tesoreria statale, ove, dal monitoraggio trimestrale o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario, si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

Il comma 13 definisce le misure sanzionatorie applicabili alle regioni a statuto ordinario che non abbiano rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio. In particolare, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento: a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 3 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equi ripartiti; b) non può impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti; d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto alle regioni di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della sanzione; e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole del pareggio.

I commi 14 e 15 disciplinano le ipotesi in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In tal caso, le sanzioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

Il comma 16 introduce misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio, sancendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalla regione.

Il comma 17 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, in caso di modifiche normative, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.

I commi da 18 a 22 riproducono sostanzialmente la disciplina esistente in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno (cosiddetti patti regionali orizzontali e verticali di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220), semplificandola e coordinandola con l'introduzione dei nuovi sistemi di vincoli per le regioni a statuto ordinario. Lo sviluppo di una articolazione regionale degli obiettivi, oltre ad essere coerente con i dettami costituzionali in materia di finanza locale, comporta un approccio flessibile, necessario per soddisfare le specifiche esigenze di spesa dei singoli enti locali.

Art. 37 Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali.

Il comma 1 è volto ad aggiornare il triennio di riferimento, dal 2009-2011 a 2010-2012, assunto come base di calcolo dell'obiettivo degli enti locali nonché a modificare le percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l'importo dell'obiettivo al fine di ridurre il contributo richiesto agli enti locali, mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni di euro di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province.

Il comma 2 stabilisce che ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. La previsione consente la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l'importo dell'obiettivo determinando una virtuosa redistribuzione della manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione.

Il comma 3 è volto ad esplicitare l'intento del Legislatore, ovvero che la redistribuzione dell'obiettivo fra enti capofila ed enti associati avviene solo a fronte di accordo fra i predetti enti.

Il comma 4 è volto ad abrogare il meccanismo di riparto degli obiettivi basato sulla valutazione di 10 parametri di virtuosità previsti dalla disciplina vigente, già disapplicato per gli anni 2013 e 2014, atteso che permangono difficoltà oggettive per la valutazione, in tempi celeri, dei parametri stessi e che l'avvio della riforma della contabilità comporta l'introduzione di elementi di virtuosità nelle regole del patto di stabilità interno mediante la considerazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel saldo obiettivo.

Il comma 5 è finalizzato alla soppressione del cosiddetto "patto integrato" tenuto conto che per l'anno 2015 l'applicazione del meccanismo in questione richiederebbe necessariamente l'adozione della stessa tipologia di obiettivo per regioni ed enti locali mentre per l'anno 2016 la relativa disciplina è contenuta nell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione".

Il comma 6 è volto a chiarire la data di decorrenza dei 30 giorni entro cui va inviato il prospetto del monitoraggio dei risultati del patto di stabilità interno.

I commi 7 e 8 sono volti a snellire la procedura per l'aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno rinviando la stessa ad un decreto del Ministero anziché del Ministro.

Il comma 9 riduce di 60 milioni l'importo complessivo di 100 milioni destinato nel 2015 all'estinzione di debiti maturati dagli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto - legge n.133 del 2014, vincolando i 40 milioni residui all'utilizzo da parte degli enti locali.

Inoltre, il comma 9 è volto a vincolare le richieste di spazi finanziari alle informazioni relative ai debiti presenti nella Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti comunicate dagli enti. Pertanto, non essendo iscritte nella predetta Piattaforma le tipologie di debiti di cui alle lettere b) e c), la norma chiarisce che la verifica della congruenza della richiesta di spazi finanziari con i dati presenti nella citata Piattaforma elettronica è effettuata esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera a).

Art. 38 Norme varie in materia di enti territoriali.

Il comma 1 estende l'applicazione del riaccertamento straordinario dei residui delle regioni ai residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale.

Il comma 2 prevede che le Regioni che hanno partecipato alla sperimentazione e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, provvedono a tale operazione nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato nel 2015 ai fini dell'elaborazione e approvazione del rendiconto 2014.

Il comma 3 è diretto ad adeguare la disciplina della copertura del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui riguardante gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, in modo da renderla omogenea con quella prevista per tutti gli enti territoriali, che, nelle more dell'emanazione del DPCM previsto dall'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011, consente di ripianare tale disavanzo in 10 esercizi.

Il comma 4 è diretto:

- a) a precisare che il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 dicembre di ogni esercizio
- b) all'eliminazione di una incoerenza, presente nella riforma, riguardante il termine di approvazione del bilancio consolidato, che all'articolo 18 è previsto per il 30 settembre (come richiesto nell'Intesa e dalle Commissioni parlamentari), mentre il vigente articolo 151 del TUEL prevede il termine del 31 luglio;

Il comma 5 prevede la finalizzazione per gli anni 2015 e successivi delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima Regione.

Il comma 6 reca modifiche alla legge n. 392 del 1941, che ha previsto il trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari. La modifica prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le predette funzioni siano riattribuite al Ministero della giustizia.

Art. 39 Attuazione Patto salute 2014-2016

Le disposizioni di cui al presente articolo sono adottate in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute 2014-2016. Nel dettaglio:

- il **comma 2**, attuativo dell'articolo 1, comma 1 del Patto, recepisce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per gli anni 2015 e 2016;
- il **comma 3**, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del Patto, dispone, diversamente da quanto in precedenza previsto all'articolo 30 del d.lgs. 118/2011, che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie;
- i **commi 4 e 5**, recepiscono le indicazioni dell'articolo 1, comma 5 del Patto, concernente l'utilizzo delle quote vincolate ricomprese all'interno del finanziamento del SSN;
- i **commi 6, 7 ed 8**, attuativi dell'articolo 1, comma 6 del Patto, introducono, a decorrere dall'anno 2015, disposizioni relative ai criteri di riparto delle quote di fondo sanitario nazionale vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi, anche al fine di snellire e semplificare i procedimenti amministrativi connessi ai predetti riparti. Il **comma 9** prevede che tali disposizioni si applichino anche ai riparti relativi all'anno 2014, qualora gli stessi non si siano perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- in attuazione articolo 1, comma 7 del Patto, interviene il **comma 10**, prevedendo che le regioni siano obbligate a redigere un piano annuale degli investimenti, corredato di un'adeguata analisi di fabbisogno e di sostenibilità economico-finanziaria, anche in considerazione della predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui all'articolo 25 del d.lgs. 118/2011;
- la disposizione di cui al **comma 11**, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 11, 18 e 22 del Patto per la salute, è connessa alla necessità di prevedere l'assegnazione di un apposito finanziamento che renda fattibile la realizzazione delle ipotesi indicate all'interno del Patto per la salute, segnatamente per l'attivazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie, di quello per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità e di quello per

il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833;

- il **comma 12**, in attuazione dell'articolo 5 punto 15 del Patto per la Salute 2014/2016 nell'ambito delle disposizioni relative all'assistenza territoriale, prevede

la definizione, attraverso un apposito Accordo tra Governo e Regioni, dei ruoli, delle competenze, delle relazioni professionali e delle responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni ed obiettivi, delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso l'eventuale acquisizione di ulteriore formazione complementare;

- i **commi 13 e 14**, attuativi dell'articolo 10, comma 6 del Patto, estendono la decadenza automatica dei direttori generali, già prevista dalla vigente normativa in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende sanitarie, anche al caso di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Livelli essenziali di assistenza (LEA). Si prevede, inoltre, che il conseguimento dei predetti obiettivi di salute e assistenziali costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (c.d. quota premiale) e che la verifica sia effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

- in attuazione articolo dell'articolo 12, commi 2 e 3 del Patto, intervengono i **commi 15 e 16**, diretti ad innovare la normativa vigente in materia di nomina dell'eventuale commissario per le regioni sottoposte a Piano di rientro dal deficit sanitario, prevedendo che la figura dei nuovi Commissari sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Si dispone, inoltre, che il Commissario debba possedere un curriculum che evidenzii qualifiche e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. Restano in ogni caso fermi i Commissari – Presidenti della Regione ad oggi già nominati. Le disposizioni, infine, introducono modifiche dirette ad armonizzare la normativa vigente con le innovazioni introdotte;

- il **comma 17** in attuazione articolo 12, comma 4 del Patto, dispone la modifica dell'articolo 4, comma 2 del dl 159/2007, chiarendo che le strutture regionali sono di supporto, oltre che al commissario, anche al sub-commissario;

- anche il **comma 18** interviene in materia di gestione commissariale, introducendo disposizioni attuative dell'articolo 12, comma 5 del Patto. Si prevede che il Commissario ad acta, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, così come specificati nei singoli contratti dei Direttori generali, proponga, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;

- il **comma 19** riprende il contenuto dell'articolo 12, comma 6 del Patto, disponendo che nell'attività di affiancamento delle regioni sottoposte a Piano di rientro il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);

- i **commi 20 e 21** in attuazione dell'articolo 13 del Patto per la salute, interviene sull'articolo 3-ter, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, relativa alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, prevedendo che il numero dei componenti del Collegio sindacale delle aziende sanitarie sia ridotto da cinque a tre.

Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la determinazione dei relativi requisiti, fermo restando il rispetto delle previsioni dettate per i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi sindacali dall'articolo 10, comma 19, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

- Con i **commi da 22 a 27** si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 del Patto per la salute 2014-2016, al fine di assicurare, da parte delle regioni, l'effettiva attuazione della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo n. 106 del 2012.

le disposizioni introducono una norma specifica che individua un termine per l'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e che prevede, in caso di inerzia delle

regioni, la nomina di un commissario, che sostituisca l'organo di amministrazione e di gestione dell'ente, attribuendone la relativa facoltà al Ministro della salute.

Inoltre, al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, appare necessario limitare l'operatività dell'organo di nomina ministeriale al periodo di inattività delle Regioni, attribuendo a detto organo la titolarità delle relative funzioni esclusivamente nelle more dell'emanazione dei predetti provvedimenti regionali.

Le disposizioni inoltre sono preordinate a regolamentare l'intervento previsto, nell'ipotesi in cui all'entrata in vigore della normativa regionale applicativa della riforma non segua, entro un termine ragionevole, l'avvio dei procedimenti di spettanza regionale di costituzione dei nuovi organi.

- il **comma 28** recepisce i contenuti dell'articolo 19 del Patto per la salute, allo scopo di assicurare i livelli essenziali di assistenza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché il puntuale adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) 882/2004, e successive modificazioni.

La modifica proposta attraverso l'introduzione dei commi 4 *bis*, 4 *ter*, 4 *quater*, all'articolo 7 *quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, si pone in linea con la riforma del 2012 in quanto chiarisce quale è il livello di organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL che le regioni sono tenute ad implementare.

- il **comma 29**, attuativo dell'articolo 22, comma 2 del Patto, dispone di modificare, per le regioni non adempienti alla verifica sull'equilibrio economico della gestione sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 s.m.i., la durata del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, ora previsto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, riducendolo fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica;

- in attuazione dell'articolo 22, comma 5 del Patto, interviene il **comma 30**, prevedendo che:

- o le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (c.d. vincolo di spesa per il personale, pari alla spesa registrata nell'anno 2004, ridotta dell'1,4%) si applichino fino al 2020;
- o in relazione alle disposizioni di cui al richiamato articolo 2, commi 71 e 72, la regione è considerata adempiente, per gli anni dal 2015 al 2019, nel caso in cui abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia attuato un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020.

Peraltro, si fa presente che il Patto prevede anche che venga effettuato un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del soprarichiamato parametro di spesa relativo all'anno 2004;

- il **comma 31**, in attuazione dell'articolo 23 comma 2 punto 1 del Patto della Salute 2014-2016, prevede che l'AIFA provveda all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei farmaci rimborsabili, sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, entro il 31 dicembre 2015;

- il **comma 32** recepisce le previsioni di cui all'articolo 24 commi 1 e 2 del Patto, demandando ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Si prevede, altresì, che con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza;

il **comma 33** recepisce le previsioni dell'articolo 26 del Patto per la salute. In particolare le disposizioni ivi contenute mirano a ridare centralità al ruolo programmatico e di monitoraggio del livello centrale attraverso l'azione del Ministero della salute supportato dagli organi tecnici di riferimento (Aifa, Agenas). L'identificazione nella Cabina di regia, istituita all'interno del Ministero della salute, quale strumento politico-istituzionale forte per la definizione

delle priorità del sistema per la valutazione di tutte le tecnologie del “sistema” (farmaci, dispositivi medici e percorsi “farmaco-terapeutici”), prevede un possibile coinvolgimento degli stakeholder. La Cabina di regia, nell’espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del supporto tecnico di Agenas ed Aifa;

- il **comma 34** attua le previsioni dell’articolo 27 del Patto per la salute, delineando un percorso per le valutazioni di Health Technology Assessment (HTA) nel campo dei farmaci, svolte dall’AIFA, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, al fine di favorire e promuovere un accesso equo ed omogeneo dei pazienti alle terapie, valutando l’efficacia comparativa tra alternative terapeutiche e il loro costo-efficacia durante tutto il ciclo di vita delle tecnologie (pre e post marketing); tale funzione si inserisce nell’ambito delle attività previste in attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo. Le valutazioni nazionali di Health Technology Assessment (HTA) sui medicinali hanno lo scopo di fornire informazioni, trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, sull’efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, sia prima dell’immissione in commercio che l’intero ciclo di vita del medicinale.

Viene, altresì, previsto che l’AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l’accesso e l’uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali, sono utilizzate nell’iter decisionale degli organi consultivi dell’AIFA al fine di istruire le procedure di rivalutazione di prezzo e/o di rimborsabilità dei medicinali.

Art. 40 Piano risanamento Molise

La norma si rende necessaria al fine della previsione di un intervento statale e in accompagnamento al Piano straordinario di risanamento per il servizio sanitario della Regione Molise; quest’ultimo da recepire tramite specifico Accordo Stato-Regioni. Ciò, in relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise. La norma dispone inoltre un’autorizzazione di spesa per l’anno 2015 fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione del citato Accordo Stato-Regioni.

L’erogazione dei predetti 40 milioni è condizionata all’effettiva attuazione del citato Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l’erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

Art. 41 Verifica Straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica

L’articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica e quindi destinato alle cosiddette mansioni di “minor aggravio”, stabilendo che le modalità attuative della verifica straordinaria dovessero essere stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2013, e prevedendo che l’operazione di verifica straordinaria dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2013.

La disposizione di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 non ha però trovato attuazione, in quanto il relativo decreto attuativo non è stato emanato nei tempi previsti.

Si rende pertanto necessaria, al fine di dare attuazione alla verifica straordinaria prevista dalla legge di stabilità 2013, una riformulazione della disposizione, finalizzata a consentire l’effettivo avvio delle attività di verifica, per le quali si prevede la conclusione entro la fine dell’anno 2015.

Art. 42 Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle Regioni agli enti del SSN

La disposizione è diretta a incrementare dall’attuale 90%, al livello del 95%, la quota di risorse del settore sanitario che, in corso d’anno, deve essere trasferita dalla regione agli enti del Servizio sanitario regionale e a prevedere il completo trasferimento delle somme dovute da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo, ciò anche al fine di permettere ai predetti enti il tempestivo pagamento dei fornitori.

Art. 43 Razionalizzazione delle società partecipate locali

La disposizione si inserisce nel quadro delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 66/2014, da cui ha avuto luogo il Rapporto Cottarelli recante "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", presentato il 7 agosto 2014. Il suddetto Rapporto ha evidenziato, da un lato, che il fenomeno delle società partecipate dalle amministrazioni locali ha raggiunto numeri molto elevati, con circa 7700 società di dimensioni talvolta assai ridotte e operanti spesso in perdita, con effetti negativi sia per il bilancio delle amministrazioni proprietarie che per la collettività che usufruisce di servizi inefficienti; dall'altro, ha messo in luce, con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che attualmente vi sono circa 1.800 società che operano nei comparti energetico, idrico, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, il cui assetto proprietario, in larga prevalenza costituito da aziende partecipate da enti pubblici territoriali, risulta essere troppo frammentato e di conseguenza non permette la realizzazione dei programmi di investimento adeguati, i quali esigono ingenti capitali cui solo attraverso grandi dimensioni d'impresa è possibile far fronte.

La disposizione, pertanto, è finalizzata ad indurre le amministrazioni locali ad attuare un proprio piano di razionalizzazione delle partecipazioni, definiti su base volontaria, nonché ad incentivare le aggregazioni tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di rilanciare gli investimenti, ridurre i costi attraverso economie di scala e di scopo e migliorare i livelli prestazionali e di qualità dei servizi.

In particolare, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali sono tenute ad avviare dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società pubbliche e delle partecipazioni societarie detenute, sulla base di alcuni principi generali, quali l'eliminazione delle società non indispensabili o dei "doppioni", l'aggregazione nel settore dei servizi pubblici locali, il contenimento dei costi di funzionamento delle società.

A tal fine, il piano operativo di razionalizzazione deve essere approvato dai vertici delle amministrazioni interessate entro il 31 marzo 2015, in modo da conseguire le riduzioni delle società e delle partecipazioni entro la fine del 2015 e dare conto dei risparmi conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il 31 marzo 2016.

Per facilitare tale processo, si prevede che gli atti dispositivi aventi ad oggetto società o partecipazioni costituite sulla base di espressa previsione normativa siano disciplinati soltanto dal codice civile, senza che perciò sia necessaria l'abrogazione o la modifica della disposizione istitutiva. In tal modo, le amministrazioni che intendono procedere virtuosamente alla liquidazione di società o alla dismissione di partecipazioni potranno provvedere in modo più semplice, con semplice delibera degli organi di governo.

Le previsioni della legge di stabilità 2014 in tema di mobilità e gestione del personale in eccedenza delle società partecipate, nonché di incentivi fiscali legati allo scioglimento e all'alienazione di società o partecipazioni detenute da amministrazioni locali (in particolare, esenzione da imposizione fiscale; imposte di registro, ipotecarie catastali in somma fissa; non concorrenza delle plusvalenze alla formazione del reddito e del valore della produzione; deducibilità delle minusvalenze) si applicano anche in relazione alle misure contenute nei piani operativi. E' possibile beneficiare degli incentivi fiscali, se in attuazione di misure contenute nei piani, sino al 31 dicembre 2015.

Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, la disposizione mira a promuovere processi di aggregazione e a rafforzare la gestione industriale attraverso misure quali l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, cui viene assegnato il compito di predisporre la relazione prodromica all'affidamento del servizio di cui all'articolo 34, comma 20, d.l. 179/2012. Viene inoltre previsto il mantenimento della concessione in essere anche in caso di acquisizione o fusione societaria, consentendo, ove necessario, la rideterminazione dell'equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, ai sensi dell'art. 143 del codice dei contratti pubblici. Si prevede inoltre l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per investimenti per gli enti locali che procedano a dismissioni totali o parziali finalizzate alle aggregazioni tra società partecipate esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché l'obbligo di utilizzare le risorse derivanti dal fondo nazionale di sviluppo e coesione o da altre risorse nazionali esclusivamente come cofinanziamento o garanzia dei piani di investimento approvati dagli enti di governo degli ambiti. Al fine di limitare comportamenti dilatori, infine, si prevede che le deliberazioni assunte dagli enti di governo degli ambiti siano valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali.

Titolo V Misure aggiuntive

Art. 44 Altre misure

I commi da 1 a 5 mirano mira innanzitutto ad aumentare il livello di imposizione previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 252 del 2005.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli - così come avviene nei casi di investimento in fondi comuni di investimento e strumenti assicurativi - relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50 per cento) sui proventi dei titoli medesimi.

La norma provvede, infine, ad armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari.

Il comma 6 prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, d.l. 282/2002 consentendo la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva.

Attraverso l'integrazione dell'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, i commi da 7 a 10 intendono introdurre nell'ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, relativamente al settore edile e al settore energetico, in conformità rispettivamente agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, relativamente al settore edile, l'articolo 199, paragrafo 1, lettera a) della predetta direttiva 2006/112/CE consente l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili.

Per dare più ampio recepimento a tale disposizione è introdotta nel sesto comma dell'articolo 17 la lettera a-ter), che assoggetta al regime dell'inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia e di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

In particolare, rispetto alla disposizione generale di cui all'articolo 17, comma sesto, lettera a), concernente le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile, la previsione di cui alla lettera a-ter) elimina l'operatività della limitazione soggettiva in relazione alle prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell'inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Conseguentemente per chiarezza, nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a ter).

Relativamente al settore energetico, l'art. 199-bis della richiamata direttiva 2006/112/CE, per determinati settori che secondo l'esperienza degli Stati sono considerati ad alto rischio, prevede il trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

La norma comunitaria consente quindi agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile mirato a tali beni e servizi a condizione che ne diano comunicazione al Comitato IVA e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode.

In considerazione delle evidenze di frodi riscontrate nel settore, il comma 7 della norma, mediante l'introduzione delle lettere d-bis), d-ter) e d-quater), prevede l'estensione del reverse charge ai trasferimenti delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, definite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell'articolo 12 di tale direttiva, come successivamente emendata e recepita nel nostro ordinamento, da ultimo, dal decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 (lett. d-bis).

Al regime dell'inversione contabile sono, inoltre, assoggettati i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva e di certificati relativi all'energia e al gas (lett. d-ter) e, per prevenire il possibile trasferimento delle attività fraudolente ad altri beni o servizi del settore, le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all'art. 7-bis, comma 3, lett. a) del DPR n. 633 del 1972 (lett. d-quater).

Poiché la disposizione in esame include le nuove ipotesi di inversione contabile nell'articolo 17, sesto comma, implementando le ipotesi di reverse charge già ivi previste, i contribuenti che pongono in essere le relative cessioni e prestazioni potranno chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, lettera a).

Il comma 7, lett. b) introduce l'articolo 17-ter relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'articolo 6, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, con il quale si dettano speciali modalità di versamento dell'imposta, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti, per le ipotesi in cui gli stessi non risultino essere debitori d'imposta.

La norma proposta attua una peculiare tipologia di "split payment" in base al quale verrebbe accreditato al fornitore del bene o del servizio il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura. Tale imposta dovrebbe essere sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario. E' quindi fatto rinvio ad una normativa di attuazione che stabilisca le modalità applicative del sistema ed è espressamente prevista la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte degli organismi comunitari competenti.

La norma prevede, a favore dei fornitori interessati dalle operazioni in esame, la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 633 del 1972 e dispone che, a carico della P.A. inadempiente, siano applicate le sanzioni previste per gli omessi o tardivi versamenti.

Il comma 8, in conformità a quanto stabilito dall'art. 199-bis della direttiva 112/2006 circa il carattere temporaneo della misura, che deve avere una durata non inferiore a due anni e non protrarsi oltre il 31 dicembre 2018, prevede che le sole nuove ipotesi di reverse charge di cui al comma 7, lettera a) n. 3, così come indicate dal richiamato art. 199 bis della direttiva, si applichino per un periodo di quattro anni.

I commi da 11 a 18 si pongono l'obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, superando il tradizionale modello che li vede contrapposti, rispettivamente, in qualità di controllore e di controllato.

Le norme, nel loro complesso, puntano su un nuovo modello di cooperazione tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri Paesi, con l'obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.

Vengono poste le basi per un più evoluto approccio del fisco nei confronti dei contribuenti, non limitato alla tradizionale dicotomia del momento della presentazione della dichiarazione e del controllo successivo da parte dell'amministrazione.

L'idea di fondo che ispira la disposizione vede detto rapporto improntato ad un elevato grado di collaborazione che, proseguendo e rafforzando l'impegno del legislatore e dell'amministrazione fiscale nella direzione dello snellimento burocratico e della semplificazione delle procedure a vantaggio di cittadini e imprese, inaugura un nuovo percorso di dialogo con i contribuenti affinché possano assumere il ruolo di parte attiva nella corretta individuazione degli obblighi fiscali, con conseguente minore necessità di svolgimento della tradizionale attività di

controllo nei confronti dei contribuenti che costituirà soltanto uno degli elementi che l'amministrazione mette in campo per conseguire maggiori livelli di fedeltà fiscale.

La nuova strategia delineata dalla disposizione, è funzionale alla possibilità, da parte dell'Agenzia delle entrate, di concentrare le proprie risorse sui contribuenti meno collaborativi e trasparenti, che abbiano strutturato sistemi complessi e ben architettati di evasione e di frode o, comunque, ritenuti maggiormente a rischio.

Le norme, che perseguono l'obiettivo primario di stimolare nel contribuente l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, individuano in quest'ultimo il protagonista attivo e consapevole della propria posizione fiscale e, a tale fine, individuano nell'amministrazione fiscale prima di tutto una guida trasparente che, attraverso nuove e più avanzate forme di colloquio con il contribuente, anche prima che formalizzi la sua dichiarazione o che gli sia notificato un accertamento fiscale, possa consentirgli di conoscere elementi e informazioni utili affinché possa coerentemente adempiere agli obblighi fiscali.

Il comma 11 sintetizza la ratio della disposizione, finalizzata all'introduzione di nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, mirate a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

La disposizione prevede che, a tal fine, l'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici che consentano di agevolare il contatto con i contribuenti, usufruibili on-line, direttamente da casa e senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dislocati sul territorio, mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che lo riguardano, in quanto trasmessi con le dichiarazioni fiscali, ovvero in base a specifici obblighi di comunicazione nei confronti dell'amministrazione fiscale (si pensi, ad esempio, alle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), anche da parte di enti esterni (ad esempio, comunicazioni relative ai movimenti di capitale) o da parte delle amministrazioni fiscali degli Stati esteri.

Nell'ottica di fornire un servizio utile al contribuente affinché possa evitare errori ed omissioni che possono derivare anche dalla complessità del sistema fiscale, in relazione ai propri obblighi dichiarativi, la disposizione prevede che l'Agenzia possa trasmettere al contribuente anche informazioni relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, allo stesso imputabili sulla base dei predetti dati disponibili, così come elementi in ordine alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d'imposta che dagli elementi di cui è in possesso risultino essere non spettanti.

La finalità di detta comunicazione, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, è quella di fornire allo stesso le informazioni utili ai fini di una valutazione delle stesse nella fase di predisposizione della dichiarazione o, nel caso in cui sia stata già presentata, al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale istituto viene profondamente rinnovato dal comma 14, lettera b) della presente disposizione, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Il comma 12 prevede, sempre al fine di consentire al contribuente di evitare errori od omissioni e di rimediare autonomamente a quelli commessi, che l'Agenzia delle entrate indichi al contribuente o al suo intermediario, anche con cadenze successive coerenti con la tempistica di ricezione e di elaborazione delle informazioni, elementi ed informazioni utili ad una sua valutazione della correttezza dei ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione, potendo fornire, altresì, elementi di stima ai fini del corretto adempimento degli obblighi tributari, tenendo conto anche dei dati in proprio possesso relativi ai beni acquisiti o posseduti.

Il comma 13 rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle fonti informative, della tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza ed i rimedi affinché il contribuente possa rimuovere gli eventuali errori od omissioni.

Il comma 14 introduce, per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti commi, modifiche all'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta (e in base al rinvio operato dall'articolo 8, comma 6 dello stesso decreto anche dell'imposta sul valore aggiunto) per correggere errori od omissioni, non oltre i termini per l'accertamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria.

A tale riguardo, va considerato che sulla base della legislazione vigente, la disciplina della dichiarazione integrativa di cui al richiamato comma 8 dell'articolo 2 deve coordinarsi con quella del ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Innanzitutto, l'ambito di applicazione temporale della integrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, è più ampio di quello previsto per il ravvedimento disciplinato dall'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Quest'ultimo, infatti, consente di integrare la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato. Inoltre, a differenza delle dichiarazioni integrative di cui al comma 8 dell'articolo 2, il ravvedimento è precluso se sono "iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento ..." e sotto il profilo sanzionatorio, a differenza dell'integrazione di cui al comma 8 dell'articolo 2, che comporta l'applicazione delle sanzioni per intero, l'istituto del ravvedimento richiede il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la commessa violazione.

La predetta disciplina, ai soli fini dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, viene radicalmente modificata con l'introduzione di significative modifiche all'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In particolare, sono proprio le modifiche a tale istituto a costituire un forte indicatore della volontà del legislatore di "cambiare verso". L'ottica del controllo tradizionale, contrapposto al momento dichiarativo del contribuente segna il passo verso un approccio nuovo dove il controllo, elemento comunque presente per conseguire maggiori livelli di fedeltà fiscale e recuperare risorse spesso fraudolentemente sottratte allo Stato e ai cittadini rispettosi degli obblighi fiscali, costituisce un momento eventuale al quale l'Amministrazione auspica di poter rinunciare impegnandosi nel fornire al contribuente, in trasparenza, elementi utili per un approccio maturo di lealtà nei confronti del fisco.

Le disposizioni recate dal comma 14, lettera b), consentono all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso una rimodulazione di tali riduzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni al comportamento resipiscente.

Tale comportamento potrà essere posto in essere non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l'anno dall'omissione o dall'errore, per le violazioni, ad esempio, in materia di imposta di registro) e potrà realizzarsi a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo ovviamente la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

In particolare, all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la lettera a), è inserita un'ulteriore disposizione in base alla quale la sanzione è ridotta ad "un nono del minimo" se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore.

Inoltre, dopo l'attuale lettera b) del primo comma dell'articolo 13, sono inserite due disposizioni che prevedono la riduzione della sanzione ad "un settimo del minimo" se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore) e ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine.

La stessa lettera b) del comma 14 prevede che le novità in materia di ravvedimento operoso recate dalla presente disposizione si applicano esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l'istituto del ravvedimento può essere adottato prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, fatte salve, in base a quanto espressamente previsto dalla nuova disposizione, le ipotesi in cui sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento relativo agli stessi tributi, comprese le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

Il comma 14 lettera c), in coerenza con l'intero impianto delle disposizioni che intendono fornire al contribuente gli strumenti affinché possa autonomamente correggere i propri errori ed omissioni, elimina gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai commi da 1-bis a 1-quinquies (ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA) e della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 11, comma 1-bis dello stesso decreto (ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA, quali l'imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.).

Viene inoltre eliminato l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione di cui all'art. 5-bis introdotto nel decreto legislativo n. 218 del 1997, ad opera dell'art. 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133).

Sotto il profilo sanzionatorio tali istituti prevedono la riduzione delle sanzioni alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge.

La stessa riduzione della sanzione prevista per le diverse violazioni contestabili in sede di accertamento è ora prevista per la regolarizzazione di cui all'articolo 13, lettera b-ter degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la stessa avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Al fine di armonizzare il trattamento sanzionatorio nelle ipotesi di accertamento, relativamente all'istituto dell'acquiescenza all'accertamento o di liquidazione, nell'articolo dall'art. 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, viene eliminato il comma 2-bis, disposizione introdotta dal comma 4-ter dell'art. 27 del decreto legge n. 185 del 2008, in sede di conversione dello stesso.

Quest'ultima disposizione stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso di rinuncia alla impugnazione (un terzo di quelle irrogate), se l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio formulato ai sensi dell'art. 5 o dell'art. 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo che la medesima agevolazione non si applica qualora il contribuente, pur potendo, non abbia definito direttamente i processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997, che consentono l'emissione di accertamenti parziali o non abbia aderito agli inviti al contraddittorio di cui ai predetti articoli 5 e 11, commi 1-bis, dello stesso decreto.

Alla luce delle modifiche apportate dalla presente disposizione, in caso di rinuncia alla impugnazione dell'avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.

I commi 15 e 16 recano un regime transitorio che, in sostanza, risponde alla logica di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla fase dell'accertamento non immediatamente, ma dopo un congruo lasso di tempo (pari a circa un anno) e, al contrario, immediatamente, quelle che consentono al contribuente di ravvedersi autonomamente, con l'ausilio dell'Agenzia delle entrate, attraverso un'apposita cooperazione con il contribuente, rafforzata dall'intervento in termini informativi nei confronti dello stesso.

In particolare, il comma 15 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis) a 1-quinquies) e 11, comma 1-bis) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 vigenti alla data di entrata in vigore del comma 14 del presente articolo, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 e che le disposizioni di cui all'articolo

5-bis) dello stesso decreto continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

Il comma 16, prevede che l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquiescenza si applicano agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il comma 17 rende inequivoco che in tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) e in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.

Allo stesso modo, la norma prevede che, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

Analogamente i termini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni e i termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Il comma 18, nell'ottica della prosecuzione dell'opera di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti introduce alcune importanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 operanti a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.

Si tratta della eliminazione dell'obbligo della dichiarazione unificata e della fissazione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA nel mese di febbraio.

Viene completamente eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla Direttiva 2006/112/CE, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario, compensando tale esigenza con la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA a febbraio.

La semplificazione si concretizza nell'eliminazione di circa 3.300.000 comunicazioni all'anno.

Tenuto conto della complessità della materia e della conseguente necessità di disporre di termini congrui per procedere ad una revisione complessiva del sistema della riscossione degli enti locali, in linea con quanto previsto dalla legge delega n. 23 del 2014, il comma 19 differisce al 30 giugno 2015 il termine entro cui le società Agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, sia il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli Enti pubblici territoriali, nonché le altre attività di cui al comma 4, lett. b), numero 1, dell'art. 3 del d.l. n. 203/2005, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il comma 20 una disposizione in tema di raccolta del gioco pubblico. Nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale e che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, tanto più efficace se solo si considera che, a differenza dei primi, i secondi:

- non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia dogane e monopoli, gestito da Sogei, dove tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate;
- non versano imposte all'erario sulla loro raccolta;
- non sono tenuti a sopportare oneri di concessione;
- possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato;

- offrono la possibilità di effettuare giochi on line che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale;
- hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato;
- non hanno alcun onere, specie economico, conseguente alla attività di controllo e di sanzione tipica della amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato.

Tali operatori hanno avviato, e continuano a sviluppare, un ampio contenzioso in diverse sedi giudiziarie per giungere al risultato di essere, in Italia, i soli a poter offrire gioco in assenza di concessione, diversamente da quanto accade per tutte le altre imprese concorrenti che, invece, hanno da tempo accettato di offrire gioco, per conto dello Stato, sottomettendosi al rigido – ma proprio per questo protettivo, specie per la platea dei consumatori-giocatori – sistema di condizioni derivante dall’impianto regolatorio nazionale vigente in materia di offerta di gioco legale e sicuro.

La Corte di Giustizia UE, nel ribadire più volte che il regime concessorio nazionale non confligge con i principi del Trattato CE, ha ricordato che tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a “motivi imperativi di interesse generale” e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro. Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione in base a obiettivi legati, da un lato, “alla riduzione delle occasioni di gioco” e, dall’altro, “alla lotta contro la criminalità mediante l’assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l’incanalamento delle attività di gioco d’azzardo entro circuiti così controllati” (cfr. Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, Cause riunite C- 72/10 e C-77/10).

Ciò posto, l’attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare “due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell’autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione” (così Cass. pen., Sez. III, 16.7.2012, n. 28413).

Ebbene, nel ritenuto presupposto che non sia ormai più rinviabile – per il consistente dato dimensionale assunto nel tempo dal fenomeno riferito e per la più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l’ordine pubblico e la sicurezza, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella dei minori d’età – un’azione diretta a porre un argine alle criticità rilevatesi, con lo schema di norma in esame – che si propone – si intendono introdurre disposizioni finalizzate a due prioritari obiettivi:

- a) creare una “rete di garanzia”, per coloro che dovessero, anche inconsapevolmente, acquistare prodotti di gioco presso la rete degli esercenti privi di concessione dello Stato, non diversa da quella che già, da tempo, opera attraverso il sistema dei concessionari statali per la gestione della raccolta di gioco legale e sicuro;
- b) ristabilire principi di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia privi, invece, di concessione statale, al momento facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia UE.

Con lo schema di norma, in sintesi, si vuole estendere ai soggetti che operano de facto come una rete parallela – e più concorrenziale, giacché non soggetta al vigente quadro regolatorio statale – rispetto a quella dei concessionari

di Stato, un set (quanto meno minimo) di obblighi e divieti che già valgono per i concessionari dello Stato e per la relativa sottostante filiera organizzativa (agenzie, punti scommesse), tra l'altro integrando nei riguardi di tali soggetti la portata del divieto di installare (presso tali luoghi di raccolta privi di concessione) apparecchi da intrattenimento della tipologia AWP e VLT, prevedendo misure che favoriscano la emersione ed individuazione dei centri di raccolta di gioco senza concessione (i quali attualmente spesso si confondono, anche per la compresenza in essi di vendita commerciale generalista) ed introducendo un sistema di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta unica sulle scommesse – dato che tali esercizi neppure assolvono l'imposta sul gioco, giacchè non concessionari di Stato – di natura necessariamente forfetaria, dato che questi operatori non sono evidentemente collegati al totalizzatore nazionale (dove, come già detto, tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate).

Il set di nuove disposizioni, tra l'altro, punta altresì ad allargare – eminentemente per motivi di ordine pubblico e sicurezza – il reticolo delle opportunità, per lo Stato, di intercettare e contrastare un fenomeno sempre avvertito, anche in sede comunitaria: quello del c.d. match fixing.

Procedendo partitamente all'esame delle diverse componenti dello schema di norma, in disparte l'enunciato contenuto nella sua alinea, che vale altresì ad identificare il novero dei soggetti cui in concreto le disposizioni troveranno applicazione, si osserva che:

1) con la lettera a) viene previsto che gli obblighi previsti dalla normativa in materia di "antiriciclaggio", di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che esercitano l'attività di offerta di gioco, specie di scommesse, in mancanza di concessione statale.

Infatti, l'articolo 10 del citato decreto prevede che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14". Tale ultima disposizione (v. lett. e) ed e-bis) si riferisce, tra l'altro, agli "operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri (...):

"e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli];

e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Poiché la lettera e-bis) fa espresso riferimento ai "soggetti in possesso delle concessioni", con la nuova disposizione si vogliono estendere espressamente gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio anche da coloro che offrono in Italia gioco, in particolare scommesse, pur in mancanza di una concessione di Stato.

2) con la lettera b) si intende, oltre che eliminare un ingiustificato vantaggio competitivo di cui godono coloro che operano senza concessione statale, puntare a garantire la platea dei giocatori dai rischi di un'offerta di gioco del tutto incontrollata.

In Italia, infatti, gli eventi sui quali è possibile scommettere sono solo quelli inseriti in un "palinsesto" ufficiale, valido per tutti i concessionari di Stato, nonché in palinsesti c.d. "complementari" predisposti dai singoli concessionari e tuttavia sottoposto alla vigilanza dell'amministrazione concedente per assicurare il rispetto anche di una serie di "valori", quali quelli di natura sociale, familiare, religiosa, di costume.

Chi, invece, opera senza concessione può permettersi – a tutta evidenza – di scegliere gli eventi in totale autonomia e libertà, inserendo nel proprio palinsesto qualunque evento, senza alcuna forma di controllo statale. Tale situazione, oltre quindi determinare un ingiusto vantaggio competitivo proprio a coloro che operano senza concessione, non può affatto escludere che si consenta di scommettere anche su eventi contrari al buon costume, all'ordine pubblico o che possono offendere sentimenti religiosi o altri livelli di sensibilità.

Con la disposizione in esame, dunque, si intende porre un freno a ciò che, oggi, è frutto di una vera e propria lacuna, imponendo a tutti coloro che offrono scommesse sul territorio dello Stato il dovere di attenersi, nella scelta degli eventi oggetto del gioco, solo a quelli che derivano dal rispetto di determinati standard.

di poter accettare giocate solo sugli eventi (la cui numerosità, comunque, assicura la più ampia gamma di possibilità) che siano stati autorizzati dallo Stato.

3) con la lettera c) si intende colmare un'altra lacuna.

Nel circuito dei concessionari le scommesse possono essere accettate entro un determinato limite, costituito dall'importo complessivo della vincita teorica. In particolare, è previsto il divieto di accettare giocate se la vincita eventuale supera l'importo di euro diecimila.

Ora, anche questo limite deve poter valere per coloro che operano senza concessione nazionale. Ciò per una intuibile serie di ragioni positive, non ultima quella di perseguire possibili forme di ripulitura, attraverso vincite fittizie, di denaro proveniente da fonti non chiare o lecite.

4) con la lettera d) si prevede espressamente l'applicabilità, agli operatori senza concessione, delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. "Decreto Balduzzi").

La prima delle disposizioni citate prevede l'obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Peraltro, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Le medesime formule di avvertimento devono essere altresì riportate su apposite targhe esposte nei punti di vendita. I gestori di sale da gioco e di esercizi della rete in concessione, in cui vi sia anche offerta di scommesse, sono poi tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

Il comma 8 del citato art. 7, fermo restando il divieto di gioco per i minori (di cui all'art. 24, commi da 20 a 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), stabilisce il divieto di ingresso, per i minori, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro. Il titolare dell'esercizio deve inoltre identificare la persona verosimilmente minore di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Queste disposizioni, per come già vigenti, sono certamente suscettibili di applicazione anche nei riguardi degli esercizi in cui, per quanto in assenza di concessione, si offre gioco con vincite in denaro.

Per questo la disposizione in commento – per chiarezza ed a scanso di residui dubbi – è compilata in modo tale da ribadire sostanzialmente la persistenza applicativa delle norme innanzi citate, a tutto vantaggio della salvaguardia delle fasce sociali più deboli, a partire dai minori d'età.

5) con la lettera e) prevede l'obbligo, per il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta in cui si offrono scommesse in mancanza di concessione di comunicare, entro sette giorni, l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincite in denaro all'autorità di Pubblica sicurezza, con i dati anagrafici del soggetto che esercita tale attività. Per i punti di vendita già in essere, l'obbligo deve essere adempiuto entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Infatti, i soggetti che offrono scommesse al pubblico hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione una dichiarazione di inizio attività, nonché l'obbligo di richiedere all'Autorità di pubblica sicurezza il rilascio della licenza di Polizia.

In questo modo, l'Autorità di pubblica sicurezza viene a conoscenza dell'ubicazione dell'esercizio ove viene svolta l'attività, nonché dei dati anagrafici del titolare, al fine di poter effettuare i dovuti controlli, sia preventivi sia durante la gestione, considerata la particolarità e delicatezza dell'attività ivi svolta.

I soggetti che agiscono nel settore in esame privi di concessione e, quindi, di autorizzazione di polizia, non dichiarano ad alcuno né l'inizio dell'attività né l'ubicazione dell'esercizio né il soggetto titolare del medesimo, impedendo, quindi, alle autorità di pubblica sicurezza di poter conoscere tali notizie indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed utili anche per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

La norma in esame prevede l'obbligo di fornire l'ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attività ed i dati anagrafici del relativo titolare al soggetto proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario.

6) con la lettera f) si intende superare un problema che appare rilevante.

Nei riguardi degli esercizi in cui si offrono scommesse in assenza di concessione è già operante il divieto di installazione di AWP e VLT (apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b), Tulps).

Tuttavia, a causa di un contenzioso avviato dai titolari di tali esercizi, l'effettività del divieto è posta seriamente a rischio.

L'occasione della norma in esame vuole essere, dunque, anche opportunità per ribadire la persistenza di tale divieto.

Innovativa è invece la previsione – al fine di corroborare e sostenere l'effettività di detto divieto – per cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve cancellare i titolari di esercizi che offrono gioco con vincite in denaro, senza

concessione, dall'elenco (assolutamente generale) degli esercenti che, invece, detti apparecchi possono installare, giacchè comunque ascrivibili alla rete statale di raccolta del gioco.

7) quanto alla lettera g) della norma in rassegna, si osserva che l'ordinamento nazionale, quanto meno per attenuare gli effetti della concorrenza della rete di offerta di gioco parallela rispetto a quella ufficiale, con l'art. 1, co. 66, della legge n. 220 del 2010 ha introdotto disposizioni volte stabilire che anche gli operatori di detta rete parallela sono tenuti ad assolvere l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998.

Questa disciplina – oltre a dimostrarsi gravata di adempimenti amministrativi anche per i soggetti passivi dell'imposta – tuttavia non risulta particolarmente efficiente per una tipologia di soggetti (che pure devono essere contribuenti) quali quelli cui l'attuale schema di norma è rivolto.

Per questo, con la proposta normativa in esame si intende introdurre un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.

La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacchè sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito dal partner tecnologico Sogei, che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate.

Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta.

In particolare:

- la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell'accertamento (ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
 - ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:
 - la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato);
 - la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;
- la stessa media non tiene inoltre conto dell'ampia gamma di scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (il c.d. "palinsesto ufficiale", compreso quello c.d. "complementare"), eventi che notoriamente costituiscono una parte rilevante del business degli operatori non autorizzati;
- la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza.

Il principio della riserva di legge in materia tributaria resta in ogni caso ampiamente salvaguardato, considerato che tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla "media" pari al triplo di questa.

I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di "palinsesto", sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale.

Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, l'art. 4 del D.Lgs n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8%), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa.

Si evidenzia, da un lato, che l'aliquota dell'8 per cento è molto più bassa di quella applicabile alle scommesse ippiche e, dall'altro, che gli operatori in discorso, a differenza dei concessionari, non corrispondono alcunché a titolo di canone concessorio.

8) con la lettera h), infine, si prevedono le sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f). Quanto alle lettere a) e g) non occorre individuare sanzioni giacché i sistemi legali vigenti, richiamati dalle fattispecie in esse contemplate, già sono dotate di propri apparati sanzionatori.

Il comma 21 dispone una riduzione, rispetto alla legislazione vigente, della percentuale di restituzione in vincita (c.d. payout) per il gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (c.d. AWP) in misura pari a 4 punti percentuali. Simmetricamente, tenuto conto del rapporto strutturale che intercorre tra payout e imposizione fiscale sul gioco in argomento, l'aliquota di imposizione viene elevata al 17 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l'incremento dell'aliquota di imposizione è pari a 4,3 punti percentuali.

Relativamente, invece, al gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 (c.d. VLT) la riduzione della percentuale di restituzione in vincita (c.d. payout) è stabilita in 4 punti percentuali. Simmetricamente, per quanto già detto, l'aliquota di imposizione viene elevata al 9 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l'incremento dell'aliquota di imposizione è pari a 4 punti percentuali.

Il comma 22 dispone che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Con il comma 23 si intende ridurre, a partire dal periodo di imposta 2015, la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dall'attuale 95 per cento al 22,26 per cento, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quella delle persone fisiche.

Tali enti, infatti, pur essendo soggetti passivi dell'IRES, determinano la loro base imponibile come le persone fisiche e, quindi, quest'ultima può essere composta anche da redditi di capitale o d'impresa.

Con la norma in esame si propone di aumentare la tassazione degli utili percepiti dai suddetti enti dal 5 per cento del loro ammontare al 7,74 per cento dello stesso, in misura uguale a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate.

Il comma 24 incrementa all'8 per cento la ritenuta che le banche e le Poste italiane S.p.A. devono operare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta. Tale ritenuta, originariamente prevista al comma 1, articolo 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 è stata successivamente ridotta al 4 per cento per effetto della modifica di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto – legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Si tratta dei bonifici disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni e delle spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

I commi 25 e 26 attraverso la sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973 è volta ad escludere l'esenzione dei proventi finanziari nel caso in cui tali proventi siano corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato.

In tal modo l'esenzione è mantenuta per i capitali corrisposti a fronte del "rischio di mortalità", cioè quelli percepiti a fronte del premio effettivamente messo a copertura del rischio demografico.

Quindi in caso delle temporanee caso morte, essendo la copertura del rischio demografico pari al 100%, il capitale corrisposto sarà totalmente esente mentre in caso di polizze miste, solo il capitale corrisposto a copertura del rischio demografico sarà esente mentre il capitale residuo sarà soggetto alle disposizioni previste dall'art. 45, comma 4, del TUIR.

Con la disposizione di cui al comma 27 si provvede a modificare ultimo periodo dell'art. 1, comma 373, della legge n. 228 del 2012. La nuova formulazione proposta dell'ultimo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che le operazioni in relazione ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 265-373, della predetta legge sono attuate nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza minore.

Il riferimento ai limiti e alle condizioni della disciplina comunitaria sugli aiuti "de minimis" si è reso necessario al fine di stabilire la compatibilità della misura con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, del TCE).

Quanto al contesto normativo – pur nella consapevolezza che gli aiuti di importanza minore sono, ora, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" – si è deciso di riportare come riferimento il regolamento n. 1998/2006 in quanto la disciplina, come modificata, ha efficacia sin dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istitutiva dei finanziamenti agevolativi e, quindi, in un periodo in cui era ancora vigente il citato regolamento del 2006.

Scopo della norma di cui ai commi 28 e 29 è il contrasto del fenomeno dell'evasione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, introducendo due modifiche all'articolo 201 "Notificazione delle violazioni" del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada".

In particolare il comma 28, lettera a), introduce la lettera g-ter) al comma 1-bis del citato articolo 201, stabilendo che la violazione dell'obbligo in parola, qualora non possa essere immediatamente contestata, sia accertata tramite il confronto dei dati ricavati mediante appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e

dell'identificazione del veicolo, con quelli contenuti nell'elenco dei veicoli non coperti da RC auto formato periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il comma 28, lettera b), introduce il comma 1-quinquies al più volte richiamato articolo 201, prevedendo, in relazione ai dispositivi di rilevamento l'omologazione ovvero l'approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 193, comma 4-ter, del codice della strada, con riferimento ai dispositivi e alle apparecchiature lì espressamente indicate. È precisato, inoltre che la violazione delle rilevazioni circa la mancata copertura assicurativa obbligatoria tramite i suddetti dispositivi non richiede la necessaria presenza degli organi di polizia stradale.

Il comma 1-quinquies riproduce sostanzialmente quanto già disposto dai vigenti commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada in ordine al fatto che, qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, emerga che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice.

Le modifiche proposte al comma 29, lett. a), eliminano l'obbligo di comunicazione diretta dell'assenza della copertura assicurativa ai proprietari dei veicoli scoperti, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sostituendola con una procedura di informazione di più facile ed immediato accesso.

La procedura di comunicazione ora prevista non ha una copertura finanziaria e dovrebbe essere periodicamente ripetuta, con notevole aggravio di spesa a carico dello Stato; inoltre, in caso di veicolo fermo per lungo periodo in un luogo esterno alla strada, e per il quale non vi è obbligo di assicurazione, la targa rimarrebbe inserita nell'elenco, con la conseguenza di una comunicazione reiterata periodicamente in maniera inutile.

E' prevista, altresì, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n.27, necessaria alla luce del fatto che la disposizione in esame disciplina una materia in parte già regolamentata dall'articolo 193, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", relativa all'obbligo del titolo assicurativo per la responsabilità civile per i veicoli a motore posti in circolazione sulla strada.

In conclusione, la norma in esame non ha previsto l'abrogazione dei commi sopra citati mantenendo in essere due procedure simili che si pongono in antitesi operativa, disciplinando la medesima procedura di accertamento - quella relativa al riscontro dell'esistenza ovvero falsificazione del titolo assicurativo - creando una inevitabile confusione agli organi accertatori non solo sulla scelta della procedura da applicare, ma anche sulla scelta degli strumenti finalizzati all'accertamento da utilizzare.

Inoltre, mentre nel citato comma 3 dell'articolo 31 si evincono alcuni passaggi contraddittori, ovvero poco interpretabili, la procedura di cui all'articolo 193 del Codice della strada, invece, appare formalmente e sostanzialmente la più completa ed efficace, in particolar modo da un punto di vista operativo ed applicativo.

La modifica, unitamente a quella prevista dell'art. 201 del Codice della strada, rende coerente la procedura di accertamento della violazione di circolazione senza copertura assicurativa con quella già in vigore prevista dall'art.193 del Codice della strada, e consente all'eventuale trasgressore di mettere in atto le misure previste nello stesso articolo per attenuare le conseguenze della violazione. In tal modo si conseguirebbero procedimenti uniformi, uno snellimento delle procedure ed un indubbio risparmio per lo Stato.

Di fatto non è una abrogazione totale quanto piuttosto una armonizzazione di norme, certamente finalizzata – oltre che alle su esposte esigenze di chiarezza dei precetti comportamentali e delle procedure sanzionatorie – anche ad una semplificazione e snellimento delle procedure in parola.

La norma di cui al comma 30, prevede la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n.342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.

Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in

ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico.

Attualmente, con l'evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione. A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all'individuazione, da parte dell'ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l'accesso all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi.

Art. 45 Ulteriori misure di copertura

Titolo VI Norme finali

Art. 46 Fondi speciali e tabelle

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione del disegno di legge Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.C. 100 – A.S. 1534), del disegno di legge concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 750), del disegno di legge concernente Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (AC 1092) e per provvedimenti normativi riguardanti il recepimento e adeguamento alla normativa e alla giurisprudenza europea, nonché per interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per i disegni di legge riguardanti: la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 (AC 1743- AS 1551); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 (AS 1219 - AC 2421); la Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008" (AC 2080- AC 996); l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (AS 1241 - AC 2276); l'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010 (AS 1314); l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (AS 1334); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù,

dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 (AC 2425); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Libero Scambio tra l'Unione Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (AS 1335); la Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 (AS 1329); la Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (AS 1332 - AC 2511); la Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) dell'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Universitario Europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (AS 1242- AC 2420); la Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 (AS 1330); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di estradizione con la Repubblica popolare cinese (AS 1333); la Ratifica ed esecuzione accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra Italia e Stati Uniti messicani, con allegato fatto a Roma il 24 ottobre 2011(AS 1331); l'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina (AC 2125); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (AC 2515); la Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 (AS 1336); la Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (AC 2127); la Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (AC 2004); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 1995 (AC 2574); la Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 (AS 1600); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (AS 1599); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (AC 2575); le Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (AS 1327); la Ratifica ed esecuzione del-

l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 (AS 1532); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 (AS 1605); la Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 (AC 2625); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma 29 febbraio 2012 (AS 1166 - AC 2271); la Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato UNIDROIT, modificativo dell'art. 1 dell'Accordo di Sede tra Italia e UNIDROIT sui privilegi e immunità dell'Istituto, fatto a Roma il 20 luglio 1967 ed emendato con Scambio di Note Verbali del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 (AC 2099 - AS 1511); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012 (AC 2081 - AS 1513); la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 (AC 2576), nonché le risorse per ulteriori Accordi internazionali e per Interventi diversi.

L'accantonamento comprende le risorse destinate per le Scuole non statali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi vari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura del disegno di legge concernente Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (AC 55) nonché per Interventi vari.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'emergenza biologica a livello nazionale.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi e per il potenziamento ed ammodernamento della Guardia di Finanza.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e per il disegno di legge riguardante Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 750).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli interventi riguardanti la Partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato per l'ammodernamento di protezione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Completamento del progetto "Numero Unico Emergenza europea 112".

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il disegno di legge concernente Legge Quadro in materia di Interporti (AC 730 – AS 1185).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi diversi.

Art. 47 Entrata in vigore

Si precisa, infine, che l'entrata in vigore della legge è fissata per il 1° gennaio 2015.

